



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea in Economia e Impresa

**L'ANTIRICICLAGGIO NELLO STUDIO
DEL DOTTORE COMMERCIALISTA ED
ESPERTO CONTABILE**

Relatore: Chiar.mo

Prof. Marco Giuliani

Tesi di Laurea di:

Elisa Caprari

Anno Accademico 2018 – 2019

RINGRAZIAMENTI

Quando iniziai il mio percorso specialistico non avrei mai immaginato di ritrovarmi dieci anni più tardi qui, a scrivere queste parole.

Se pur con molta vergogna nel conseguire il titolo a quasi trentacinque anni di età, voglio concentrarmi su tutto ciò che di buono questi otto anni, lontana dalle aule accademiche, hanno portato nella mia vita: un lavoro stabile che mi sono guadagnata con impegno e dedizione, una maggiore consapevolezza sulla fondamentale importanza dello studio e della conoscenza nello sviluppo personale e professionale di un individuo e soprattutto un figlio, amore immenso della mia vita, a cui dedico questo lavoro e che spero un giorno leggerà queste parole.

Il primo ringraziamento va, senza ombra di dubbio, al mio relatore, il Professor Marco Giuliani, giovane docente che svolge con passione la propria professione, che sa trasmettere questa passione a chi ha la fortuna di incontrarlo nel proprio percorso universitario e a cui auguro una brillante carriera accademica.

Un sentito ringraziamento va a due donne senza delle quali oggi non potrei essere qui, mia madre e mia suocera. Grazie alla loro disponibilità ho potuto dedicarmi e concentrarmi sullo studio ed essere tranquilla che mio figlio fosse non in buone, ma in ottime mani.

Un grazie a Daniela, ventennale amica ma soprattutto compagna in questo particolare percorso universitario che ci ha riunite; la sua vicinanza in questi mesi mi è stata di grande supporto, spero di cuore di esserlo stata anche io per lei.

Ringrazio tutto lo staff dello studio De Benedetto Vico, ma il mio grazie più speciale va a due colleghe, Meri e Laura. Due colleghe brillanti e intelligenti che nel corso degli anni sono diventate un importante punto di riferimento oltre che professionale anche personale.

Altre due donne meritano di essere menzionate in queste pagine, la mia Chiara e la mia Vanessa. Due donne a cui mi lega non solo una amicizia di lunga data ma anche e soprattutto una profonda stima nei loro confronti. Non solo mi hanno sempre sostenuta ed incoraggiata in questi ultimi mesi, ma ciò che è stato ancora più importante, è la loro cieca fiducia nel buon esito di questo mio percorso. Neanche io avrei scommesso su di me anni fa quando abbandonai gli studi. Grazie ragazze!

Dopo questa lunga lista di donne arrivano tre uomini, i miei tre uomini, gli uomini della mia vita a cui, oltre ai ringraziamenti, vorrei dedicare dei versi di poesie e canzoni a me cari.

In primis mio figlio, a cui ho tolto attenzioni e ore di gioco per dedicarmi a questo progetto e a cui vorrei chiedere scusa. Vorrei però sperare che ogni singolo minuto negato e ogni lacrima caduta nei momenti di sconforto possa essere per lui esempio di impegno, perseveranza e speranza per un futuro migliore. A lui dedico le parole

della poetessa Antonia Storace: “Più di ogni altra cosa, io ti auguro di avere uno scopo, un sogno alto che sia soltanto tuo e, insieme a quello, l’ostinazione illuminata di chi, credendo di farcela senza alcun dubbio, alla fine, poi, ce la fa.”

Approfitto dei ringraziamenti di questa tesi per ringraziare il mio compagno, Roberto, non solo per il supporto in questa fase ma anche, e soprattutto, per il sostegno di tutti questi anni trascorsi insieme, anni che ci hanno segnato il viso ma ci hanno formato il cuore. Per lui i versi di una canzone di Francesco Renga: “E sei tu che mi hai dato i miei giorni più belli nel mondo, li ho vissuti con te. Solo tu mi hai donato un sorriso che nasce anche quando un motivo non c’è. Sembri schiudere tutte le porte. Sembri schiuderle tutte le volte che sei con me. Sembri schiuderle tutte le volte che sto con te.”

In fine un grazie e un ricordo a te papà, mi manchi immensamente. Per te i versi di una poesia di Edward Estlin Cummings: “Il tuo cuore lo porto con me. Lo porto nel mio. Non me ne divido mai. Questo è il nostro segreto profondo radice di tutte le radici, germoglio di tutti i germogli e cielo dei cieli di un albero chiamato vita, che cresce più alto di quanto l’anima spera, e la mente nasconde. Questa è la meraviglia che le stelle separa. Il tuo cuore lo porto con me, lo porto nel mio.”

INDICE

INTRODUZIONE	4
CAPITOLO PRIMO - IL RICICLAGGIO E LA NORMATIVA ANTIRICLAGGIO	
1.1 Il fenomeno del riciclaggio.....	9
1.1.1 Cos'è il riciclaggio.....	10
1.1.2 Stime sul fenomeno del riciclaggio.....	13
1.1.3 Modalità del riciclaggio.....	15
1.1.4 Effetti del riciclaggio.....	17
1.2 La <i>governance</i> antiriciclaggio.....	19
1.2.1 La normativa internazionale	22
1.2.2 Le direttive comunitarie antiriciclaggio.....	24
1.2.3 La disciplina nazionale primaria.....	27
1.2.4 La disciplina nazionale secondaria.....	30
CAPITOLO SECONDO - L' ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI	
2.1 La professione del Dottore commercialista ed esperto contabile.....	33
2.1.1 Cenni storici.....	35
2.1.2 L' iscrizione all'Albo e le attività del Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.....	38

2.1.3 Le funzione della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.....	42
2.2 Profili generali degli obblighi antiriciclaggio per i professionisti.....	44
2.2.1 Collaborazione attiva.....	46
2.2.2 Principio proporzionalità.....	47
2.3 Il sistema sanzionatorio.....	48
2.3.1 Sanzioni penali.....	49
2.3.2 Sanzioni amministrative.....	51
2.3.3 Sanzioni ulteriori	54
2.3.4 Procedimento sanzionatorio e autorità competenti	55
2.4 Implementazione della disciplina nello studio professionale.....	57
2.4.1 Il presidio antiriciclaggio.....	58
2.4.2. Fattispecie reali di riciclaggio.....	59

CAPITOLO TERZO - ADEGUAMENTO DEGLI STUDI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

3.1 Autovalutazione del rischio.....	62.
3.1.1 Procedura per l'autovalutazione.....	63
3.2 Adeguata verificare della clientela	66
3.2.1 Identificazione del cliente.....	67

3.2.2	Identificazione del titolare effettivo.....	68
3.2.3	Informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione.....	70
3.2.4	Controllo costante.....	72
3.2.5	Modalità di verifica della clientela.....	73
3.2.6	Criteri di valutazione del rischio effettivo.....	81
3.3	Conservazione dei dati e delle informazioni.....	85
3.3.1	Il fascicolo del cliente.....	87
3.4	Segnalazione delle operazioni sospette.....	89
3.4.1	Individuazione dell'operazione sospetta.....	90
3.4.2	Segnalazione dell'operazione sospetta.....	92
3.5	Limitazioni all'uso del contante.....	94
	CONCLUSIONI.....	98
	BIBLIOGRAFIA e SITOGRAFIA.....	100

INTRODUZIONE

Alla base di questo studio vi è la volontà di approfondire le conoscenze e di sintetizzare il complesso sistema normativo di cui si compone la regolamentazione antiriciclaggio, soprattutto in conseguenza dell'entrata in vigore della V Direttiva Europea e all'emanazione delle linee guida da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. In particolare l'elaborato persegue l'intento di evidenziare il rilevante impatto che tale disciplina ha apportato all'interno degli studi professionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Le motivazioni che mi hanno spinto ad affrontare tale tematica possono essere ricercate principalmente nel coinvolgimento in prima persona nella materia; lavorando da tempo all'interno di uno studio professionale e ricomprendo nell'ultimo periodo il ruolo di responsabile antiriciclaggio ho pensato di poter usufruire della mia se pur minima esperienza per poter offrire un punto di vista maggiormente pragmatico.

L'obbiettivo di questa tesi è quindi quello di fornire un elaborato che possa fungere da "guida tascabile" e possa mettere in luce le criticità di applicazione e implementazione all'interno della delicata struttura operativa e organizzativa di uno studio professionale commerciale già oberato da una confusa normativa fiscale in continua e rapida evoluzione.

La tesi si articola in tre capitoli: nel primo viene fornita un'introduzione del fenomeno del riciclaggio attraverso un breve excursus circa le sue modalità e le sue finalità; il capitolo prosegue con una breve illustrazione della normativa nazionale ed internazionale di riferimento. Nel secondo capitolo partendo dall'analisi delle attività e delle funzioni del Dottore Commercialista ed Esperto Contabile vedremo come queste vengano coinvolte dal recepimento della normativa antiriciclaggio; a tal fine ci soffermeremo sui suoi principi cardine, sul suo sistema sanzionatorio, sulle modalità di implementazione e forniremo alcuni casi pratici di riciclaggio riscontrabili nell'operatività contabile. Nel terzo ed ultimo capitolo entreremo invece nello specifico e andremo ad analizzare tutte le attività e le procedure operative, indicate dalla normativa, da porre in essere per prevenire in maniera efficace ed efficiente i rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

CAPITOLO PRIMO

IL RICICLAGGIO E LA NORMATIVA

ANTIRICICLAGGIO

1.1. IL FENOMENO DEL RICICLAGGIO

Il termine inglese *money laundering* ci permette di conoscere le origini del fenomeno. Si cominciò, infatti, a parlare di *money laundering* durante gli anni Venti, nel periodo del proibizionismo americano, durante il quale nasce una ricca trama di economie sommerse, incentivate dai grandi flussi migratori. Le attività di contrabbando creavano ingenti quantità di denaro che necessitava di essere ripulito; si diffuse così l'utilizzo di esercizi commerciali, che, necessitando di un massiccio uso di contante, facevano apparire i proventi del riciclaggio come guadagni di attività lecite. Le attività commerciali più spesso utilizzate divennero, all' inizio degli anni Quaranta, le prime lavanderie a gettoni, di qui il termine *money laundering*.

Il riciclaggio, che si qualifica in molti ordinamenti nazionali e sovra-statali come reato penalmente e civilmente perseguibile, è soprattutto un fenomeno economico-finanziario. Tale fattispecie, propriamente, è idonea a modificare e alterare, in modo considerevole, l'assetto economico-finanziario e monetario.¹ L'immissione di

¹ Condemi M., De Pasquale F., Quaderni di Ricerca giuridica della consulenza legale, Banca d'Italia, 2008, pag. 5.

capitali illeciti nel sistema, va ad incidere sulle condizioni di concorrenza e sul processo di allocazione delle risorse compromettendone l'efficienza e il fisiologico funzionamento. Si innesca così, un processo di degrado dello sviluppo economico che viene contaminato da meccanismi corrotti e disonesti. Tali, rilevanti, conseguenze sull'economia reale, collegate ai sempre più intensi fenomeni della globalizzazione e del progresso tecnologico, rendono il tema del riciclaggio una questione di fondamentale rilevanza, da prevenire e reprimere con determinazione attraverso una stretta e proficua collaborazione tra autorità pubbliche e operatori privati, nazionali ed internazionali. La cooperazione e la prevenzione risultano essere le componenti indispensabili e fondamentali nella lotta al fenomeno.

1.1.1. Cos'è il riciclaggio

Per comprendere e apprezzare la ratio che guida la trama normativa antiriciclaggio si deve prima comprendere la natura dell'attività di riciclaggio. Il termine "riciclare" consiste nel rimettere in circolazione denaro o beni di provenienza illecita, mediante operazioni finanziarie e commerciali o investimenti consentiti dalla legge.² Sostanzialmente, il riciclaggio di capitali acquisiti illecitamente consiste nella separazione della ricchezza dalla sua origine.³

² Zingarelli N., vocabolario della Lingua Italiana, Bologna, 1991.

³ Carbone M. - Tolla M., Elementi normativi internazionali e nazionali in materia di riciclaggio, Bari, 2010, pag. 20.

Sono, quindi, due i momenti in cui si realizza l'attività criminosa, un primo, nel quale si commette il reato presupposto, cioè delitti atti a generare flussi di denaro illeciti come rapine, sequestri, estorsioni, traffico di armi e sostanze stupefacenti, corruzione, reati in materia fiscale, usura, reati finanziari, reati societari, frodi comunitarie; un secondo, in cui si occulta l'origine della ricchezza; in questi due momenti possono intervenire soggetti che non hanno partecipato ad entrambi i momenti e per tale ragione il riciclaggio è annoverato tra i reati a carattere concorsuale e associativo.

L'operazione di riciclaggio, dal punto di vista metodologico segue un iter di 3 fasi:

- *Placement stage o immersion*: consiste nell'immissione materiale degli introiti da reato nell'apparato economico legale, attraverso la trasformazione in saldi attivi depositati presso intermediari finanziari.
- *Laundering stage o Layering*: è la fase della dissimulazione. Attraverso il globale e libero scambio di capitali e a una sempre più vasta gamma di prodotti finanziari, si cerca di rendere sempre più ardua la ricostruzione a ritroso della reale provenienza illecita delle risorse.
- *Integration stage*: in questo ultimo stadio il capitale, che ormai risulta ripulito, viene reintegrato e gestito legalmente all'interno del sistema economico.

Collegato alla criminalità organizzata del riciclaggio di capitali, deve essere menzionato il fenomeno delittuoso del finanziamento al terrorismo, *money dirtying*.

Emerso con forza dopo l'attentato dell'11 settembre 2011 alle torri gemelle di New York, anche esso si articola in 3 fasi:

- *Collection stage*: raccolta dei capitali; l'origine della risorsa economica accumulata può essere sia lecita sia illecita (riciclaggio).
- *Dissimulation stage*: occultamento; cioè nascondere la finalità della movimentazione del denaro.
- *Use stage*: impiego; la risorsa economica viene materialmente utilizzata per compiere l'atto terroristico.

Se la criminalità organizzata nasconde il denaro sporco, lo lava e lo reimpiega in attività legali; l'organizzazione terroristica utilizza denaro pulito e lo impiega in attività illecite.⁴ Attraverso la fattispecie del finanziamento al terrorismo non viene criminalizzata l'origine illecita dei fondi, ma bensì l'illecita destinazione. Il finanziamento al terrorismo si differenzia dall'attività di riciclaggio in quanto consuma denaro e non lo produce.⁵ L'unico stadio condiviso dalle attività illecite è quello della dissimulazione in cui entrambi cercano di far perdere le tracce dell'origine dei fondi. È per tale ragione che la regolamentazione accomuna le due discipline; le similarità non riguardano il fenomeno ma gli strumenti adottati per contrastarli. Le disposizioni normative non confondono le due fattispecie, le pongono sullo stesso piano; accanto al fenomeno del *money laundering* si pone

⁴ Lembo M. - Scialoja A., *Antiriciclaggio. Guida Normativa e adempimenti obbligatori*, Rimini, 2014, pag. 41.

⁵ Di Nuzzo U., *Economia criminale e nuove prospettive di sicurezza finanziaria*, Rivista della Guardia di Finanza, n. 3/2002, pag. 1037.

quello del *money dirtying*: accanto al denaro che si lava, il denaro che si sporca; in entrambi i casi si tratta di flussi finanziari che vengono occultati con finalità di natura criminale.⁶

1.1.2. Stime sul fenomeno del riciclaggio

La quantificazione del riciclaggio è strettamente connessa alle stime dell'economia non osservata. Dall'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di Sicurezza finanziaria, aggiornata al 2018, si evince che, l'economia non osservata (NOE), quella cioè che include quelle attività economiche che per differenti motivazioni, sfuggono alle osservazioni statistiche e che è data dalla somma del sommerso economico e delle attività illegali⁷, valeva nel 2016 circa 210 miliardi di euro, pari al 12,4% del PIL.⁸ Il valore aggiunto generato dall'economia sommersa ammonta a poco meno di 192 miliardi di euro, quello connesso alle attività illegali (incluso l'indotto) a circa 18 miliardi. Il dato del 2016 deriva per il 45,5% dal fenomeno delle sotto-dichiarazioni, per il 37,2% da lavoro irregolare, per l'8,8% da altre componenti come affitti in nero e mance e per l'8,6% da attività illegali.

⁶ Lembo M. – Scialoja a., op. cit., pag.43

⁷ Le attività illegali sono quelle che hanno ad oggetto beni o servizi illegali e nel caso in cui abbiano, invece, ad oggetto beni o servizi legali, sono svolte senza adeguati titoli e/o autorizzazioni.

⁸ Secondo il report ISTAT, Ottobre 2018, l'incidenza dell'economia non osservata sul PIL, ha registrato una tendenza in aumento nel triennio 2012-2014, passando dal 12,7% al 13,1%, nel 2015 registra invece una diminuzione, scendendo di 0,5 punti percentuali.

La stima dell'economia criminale può essere effettuata secondo due approcci: un metodo diretto che prende in considerazione le investigazioni di polizia e i dati fiscali⁹, un metodo indiretto che si basa sul confronto di indicatori macroeconomici. Il fatto che i dati sull'economia sommersa siano connotati da notevole incertezza ci fa capire l'utilizzo, sempre più frequente di dati alternativi, che se pur parziali ci aiutano ad avere una visione più completa del fenomeno. Tra gli indicatori più utilizzati in tema di valutazione del fenomeno antiriciclaggio vi è sicuramente la quantificazione dell'uso del contante. L'Italia si distingue nel confronto europeo per lo scarso ricorso a mezzi di pagamento diversi dal contante.¹⁰ Nel 2016 le operazioni di versamento e accredito in contanti ammontano a 103 miliardi di euro, mentre le operazioni di prelievo e addebito in contanti a soli 8 miliardi di euro¹¹, con una rilevante incidenza al sud rispetto al nord Italia. Un secondo indicatore può essere il flusso segnalatico delle operazioni sospette. Sempre nel 2016 equivarrebbero ad un importo di 88 miliardi. Esse si caratterizzano per un importo medio che va dai 50.000,00 ai 500.000,00 euro e per una distribuzione perfettamente opposta a quella dell'utilizzo del contante; in questo caso è il nord a primeggiare nei confronti del sud.¹²

⁹ Codemi M., De Pasquale F., quaderni di ricerca giuridica della ricerca giuridica della consulenza legale, Banca d'Italia, 2008, pag.15.

¹⁰ Draghi M., L'azione di prevenzione e contrasto al riciclaggio, 2007, pag.14.

¹¹ UIF, quaderni dell'antiriciclaggio – Dati statistici, Banca d'Italia, 2016 pag.39.

¹² UIF, quaderni dell'antiriciclaggio – Dati statistici, Banca d'Italia, 2016 pag.23

Il rischio che, invece, l'Italia rappresenti il luogo di riciclaggio di capitali illeciti provenienti dall'estero è ritenuto meno rilevante, in quanto, i presidi antiriciclaggio, la situazione economica e la pressione fiscale scoraggiano l'ingresso di tali capitali nel nostro paese.¹³

1.1.3. Modalità del riciclaggio

L'efficacia di una corretta strategia di contrasto al riciclaggio dovrà, necessariamente, tenere in alta considerazione e quindi risponderne con decisione, della continua evoluzione del fenomeno.¹⁴

Avendo l'attività di riciclaggio lo scopo di occultare la provenienza illecita del capitale trasformandolo in potere di acquisto spendibile nell'economia legale, è ben comprensibile che i settori preferiti saranno, pertanto, quei settori dove la normativa è meno stringente, il tasso di turnover del capitale investito è elevato e l'utilizzo del contante come mezzo di pagamento è più frequente. La forma societaria più utilizzata è quella della società a responsabilità limitata, preferita alle altre forme per il vantaggio della responsabilità patrimoniale dei soci. Esse sono solitamente guidate da prestanome o vengono elaborate forme di controllo

¹³ Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, MEF, 2018.

¹⁴ Clemente C., La segnalazione delle operazioni sospette: il contributo alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio, Convegno tenutosi presso Università Luiss, Roma, 2016, pag. 3.

societario complesse con partecipazioni incrociate e schemi “a scatola cinese”.¹⁵ Il ricorso a manager e consulenti esterni è quasi sempre limitato al fine di avere il massimo controllo sulle attività. I settori di attività economica privilegiati per il riciclaggio risultano essere quelli a basso livello tecnologico, forte deregolamentazione, alta specificità territoriale e alto coinvolgimento di risorse pubbliche. I settori che meglio rispondono a tali caratteristiche sono quello delle costruzioni, del commercio, del turismo e delle attività immobiliari.¹⁶

Il fenomeno illegale e criminale del riciclaggio è in grado di sfruttare le innovazioni tecnologiche e finanziarie, che vanno dalle maggiori novità nel campo della comunicazione fino alla globalizzazione dell'economia.¹⁷ Sempre più rilevante risulta, infatti, essere l'utilizzo degli strumenti tecnologici e informatici che garantiscono anonimato e velocità, favoriscono la possibilità di coordinamento, anche, a grande distanza e riescono a sfruttare la scarsa armonizzazione fra diversi ordinamenti giuridici. L'impresa criminale è in grado di profittare di ogni fenditura del sistema, è pronta ad anticipare l'evolversi dei mercati nei quali opera e a sfruttare ogni criticità trasformandosi e sviluppandosi con scaltrezza e decisione.¹⁸

¹⁵ Con il termine “scatole cinesi” si indica quell'artificio matematico usato in ambito finanziario con cui si può giungere a controllare più società investendo parti del capitale posseduto all'origine, generalmente inferiori al valore reale delle società che vengono acquisite.

¹⁶ Patalano – Purificato – Di Vita, Gli effetti del riciclaggio sul sistema produttivo del Mezzogiorno, Convegno tenutosi presso Università Federico II, Napoli, 2017, pag. 7.

¹⁷ Draghi M., L'azione di prevenzione e contrasto al riciclaggio, 2007, pag. 5.

¹⁸ D'Innocenzo S., Le funzioni della normativa antiriciclaggio in rapporto all'efficienza e alla stabilità del sistema finanziario e all'abbassamento della rischiosità sistemica, Banca Impresa Società, 2014, fasc. 3, pag. 424.

Strettamente connesso al tema dell'evoluzione tecnologica e vi è quello della globalizzazione. L'illegalità è sempre meno un fenomeno territoriale e sempre più globale. L'azione di prevenzione e contrasto al riciclaggio non può svolgersi efficacemente nella sua prospettiva nazionale. Vi è la necessità di regole condivise e uniformi, idonee a limitare lacune e discrepanze tra ordinamenti.¹⁹

Occorre evidenziare come negli ultimi tempi il pericolo di riciclaggio si realizzi, sempre più frequentemente, anche mediante l'indebitamento, ricorrendo cioè allo strumento della garanzia. Grazie a questa fattispecie, il capitale di illecita provenienza, resta immobilizzato e quelle che invece circolano sono le relative garanzie attraverso triangolazioni fra istituti di credito.²⁰

1.1.4. Effetti del riciclaggio

Il fenomeno del riciclaggio produce alterazioni dell'economia. Il Fondo Monetario Internazionale (FMI), infatti, classifica sei probabili e rilevanti conseguenze del riciclaggio:

- a) mutamenti incoerenti della domanda di capitali;
- b) imprevisti trasferimenti di fondi transfrontalieri che modificano in modo inatteso i tassi di cambio e i tassi di interesse;
- c) maggiore instabilità dei passivi e degli attivi delle istituzioni finanziari;

¹⁹ Draghi M., L'azione di prevenzione e contrasto al riciclaggio, 2009, pag. 7.

²⁰ D' Agostino M., op. cit., pag. 20

- d) stima errata del reddito e della ricchezza che determinano conseguenze negative sul gettito fiscale, sulla spesa pubblica;
- e) inquinamento delle operazioni legali degli operatori;
- f) effetto bolla dei prezzi causato dalla maggiore disponibilità di denaro.²¹

Il Parlamento europeo sottolinea già nel 1996, le conseguenze monetarie del riciclaggio. Gli stati che sono implicati nella rete del riciclaggio possono subire pregiudizi sulla velocità di circolazione della moneta, sulle disponibilità monetarie e sulla forma dell'investimento.

Uno degli effetti più rilevanti del riciclo di denaro è l'alterazione della parità concorrenziale che genera un'importante sbilanciamento a sfavore degli operatori leali, qualora non vengano anch'essi contaminati.²²

Il riciclaggio distorce il principio della libera iniziativa economica in due direzioni: in senso orizzontale, ovvero le attività illecite influenzano e limitano l'eccesso all'attività di impresa; in senso verticale, ovvero nei rapporti con i pubblici poteri.²³

Più in generale il fenomeno del riciclaggio potrebbe essere annoverato tra le problematiche della teoria economica. In particolare l'attività illecita comporta sicuramente un fallimento del mercato. Per fallimento del mercato si intende una

²¹ FMI, *Macroeconomic Implication of Money Laundering*, Documento presentato alla riunione plenaria del GAFI, 1996, in Codemi M. – De Pasquale F., pag. 15.

²² D' Innocenzo S., *Le funzioni della normativa antiriciclaggio in rapporto all' efficienza allocativa e alla stabilità del sistema finanziario e all' abbassamento della rischiosità sistemica*, pag. 424.

²³ Arnone M., *Rapina senza scasso. Programmi internazionali anti-riciclaggio: supervisione globale e situazione italiana. Studi sulla questione criminale*, n.1, 2011.

situazione in cui l'allocazione dei beni, conseguenza del libero scambio, non risulta efficiente. La teoria economica, in risposta all'alterazione del buon funzionamento del mercato, prevede che l'autorità pubblica corregga le disfunzioni. Il fine è quello di giungere all'efficienza allocativa.

1.2 LA GOVERNANCE ANTIRICICLAGGIO

La nascita di una legislazione internazionale antiriciclaggio trova le sue origini verso la fine degli anni Ottanta. L'Italia aveva già mosso i primi passi nella direzione di una regolamentazione del fenomeno già negli anni Settanta attraverso degli interventi di emergenza volti a contrastare episodi di cronaca di stampo mafioso.²⁴ Personaggi del calibro di Giovanni Falcone e del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa sono a tutti gli effetti degli antesignani dell'istituzione di una normativa antiriciclaggio. La necessità di rispondere, però, a singoli casi specifici ha fatto sì che si trattasse di regole a carattere molto disorganico. La presa di coscienza delle fittissime connessioni con la criminalità organizzata e la comprensione delle preoccupanti conseguenze sulla struttura economica, spingono le autorità governative all'emanazione di provvedimenti legislativi più organici. In un primo momento la disciplina antiriciclaggio era rivolta esclusivamente al sistema finanziario e bancario perché il suo fine era quello di bloccare l'ingresso

²⁴ Patalano V., Nuove strategie per la lotta al crimine organizzato transnazionale, Torino, 2003, pag. 156-160.

delle risorse finanziarie illecite nel circuito legale. Solo in un secondo momento la legislazione antiriciclaggio diventa uno strumento volto a indebolire le organizzazioni criminali attraverso il coinvolgimento anche di altre categorie di soggetti interessati.²⁵

Una regolamentazione antiriciclaggio deve essere caratterizzata da dinamicità perché deve plasmarsi ai cambiamenti delle organizzazioni criminali e dei loro modus operandi.²⁶ Solo attraverso un costante monitoraggio del fenomeno nel tempo e nello spazio, è possibile realizzare un'attiva azione di contrasto.²⁷

L'orientamento nella lotta al riciclaggio è sicuramente di tipo repressivo, cioè volto a creare strumenti punitivi di diritto penale, ma anche e soprattutto, di tipo preventivo. La prevenzione si pone l'obiettivo non di perseguire ma di contrastare il reato attraverso la cultura del controllo e della trasparenza. Utilizziamo volontariamente il termine "cultura" e non "strumento" perché controlli e trasparenza esigono una collaborazione, attiva e passiva, da parte dei soggetti controllanti.²⁸

La rilevanza del fenomeno riciclaggio è comprovata dalla molteplicità di fonti e istituzioni che esercitano funzioni di prevenzione, controllo, contrasto e coordinamento, realizzando un fitto sistema a più livelli.

²⁵ Razzante R., *La regolamentazione antiriciclaggio in Italia*, Torino, 2011, pag. 26-27.

²⁶ Violante L., *La difficile lotta al riciclaggio*, Documento Cnel n. 20, Roma, 1992, pag.81.

²⁷ Violante L., *op. cit.* pag.81.

²⁸ Lembo M. - Scialoja A., *Antiriciclaggio. Guida normativa e adempimenti obbligatori*, Rimini, 2014, pag.50-51.

Il sistema si compone di tre livelli, alla base troviamo l'insieme delle istituzioni e delle normative sovranazionali che vanno a condizionare la normativa statale:

- a) Nazioni Unite e relative convenzioni;
- b) Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale;
- c) G.A.F.I. Gruppo d' Azione Finanziaria Internazionale;
- d) Gruppo Egmont e il sistema delle Financial Intelligence Unit;
- e) Consiglio d' Europa
- f) Comitato di Basile

A livello intermedio, visto il numero ristretto di Stati che compongono l'Unione Europea, troviamo le 5 direttive Antiriciclaggio:

- a) 91/308/CEE
- b) 2011/97/CEE
- c) 2005/60/CE
- d) UE/2015/849
- e) UE/2018/843

All' apice troviamo il sistema normativo nazionale:

- a) La normativa primaria, composta dal Decreto Legislativo 231/2007 e Decreto Legislativo 90/2017.
- b) La normativa secondaria, composta dai provvedimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), dell'Unità di Informazione Finanziaria

(UIF) e da tutti i provvedimenti delle autorità di settore come, ad esempio, Banca d' Italia, CONSOB, IVASS.

1.2.1 La normativa internazionale

Il primo documento internazionale sul tema antiriciclaggio è costituito dalla Raccomandazione n. 80/10 del Consiglio d' Europa del 27 giugno 1980. Con questa raccomandazione si porta in evidenza il fatto che il sistema bancario possa risultare d' ausilio alla prevenzione del riciclaggio²⁹. Esso invita, infatti, i Paesi membri dell'Unione ad adottare strumenti volti ad impedire l'implicazione del sistema bancario in operazioni di riciclaggio. Il documento, sfortunatamente, non è mai stato attuato, comunque molte delle misure da esso previste sono state successivamente riprese da altre convenzioni e trattati internazionali.³⁰

Il fulcro di tutte le successive elaborazioni normative in tema di riciclaggio è costituito dalla “Dichiarazione di Principi sulla prevenzione dell'utilizzo a fini criminosi del sistema bancario per il riciclaggio di fondi di provenienza illecita”, più conosciuta come Dichiarazione di Basilea del 12 dicembre 1988. Essa fornisce degli obiettivi ai quali gli istituti di credito europei devono adeguarsi; non sono dei veri e propri obblighi ma degli *standards* a cui le banche si devono adattare.

²⁹ Razzante R., op. cit., pag.27-29

³⁰ Carbone M.- Tolla M., op. cit., pag.45

Il tema della collaborazione internazionale viene, invece, sottolineato con la Convenzione di Vienna del 19 dicembre 1988. Esso rappresenta il primo vero provvedimento che criminalizza il riciclaggio, anche se tale criminalizzazione risulta limitata a pochi reati presupposti³¹ esso si configura come il primo atto con valenza vincolate.

L'esigenza di potenziare la collaborazione tra gli stati e incentivare lo scambio di informazioni viene sollecitato nel 1990 nelle 40 Raccomandazione antiriciclaggio redatte dal GAFI che verranno successivamente modificate ed integrate nel 1996 e nel 2003 dopo l'attacco alle torri gemelle di New York. Queste sono state adottate da più di 130 Paesi nel mondo sancendo così una netta suddivisione tra *cooperative e non-cooperative countries* e portando all' emanazione della prima *Blacklist*.

Il Consiglio Europeo torna ad affrontare il tema del riciclaggio con la "Convenzione sul riciclaggio, l'identificazione, il sequestro e la confisca dei proventi da reato" nel 1990 a Strasburgo. Questa Convenzione rappresenterà il primo passo verso l'adozione di una politica comune in tema di antiriciclaggio. Essa non è riuscita nel suo intento di uniformare le legislazioni nazionali ma è riuscita a creare le basi della normativa antiriciclaggio nazionale in ciascun Paese membro dell'Unione, mediante l'introduzione di una serie di linee guida a cui uniformarsi.

Una delle più recenti fonti sul tema da segnalare è sicuramente la Convenzione di Palermo del 2000. Con questa Convenzione viene chiesto ai Paesi aderenti di

³¹ Fiscaro E., op.cit., pag. 6-7

ottimizzare l'efficacia delle misure di contrasto a tali attività criminali, avendo riguardo anche della loro funzione deterrente.³²

1.2.2 Le Direttive Comunitarie antiriciclaggio

La motivazione per cui l'Unione Europea ha deciso di utilizzare lo strumento giuridico della Direttiva piuttosto che del Regolamento trova la sua ratio sul fatto che i soggetti interessati dalla normativa sono soprattutto organismi e strutture operanti in settori sensibili come quello bancario e finanziario; si necessitava quindi di una disposizione che concedesse ai destinatari del tempo per adeguarsi. La Direttiva si caratterizza infatti per essere un atto vincolante. Il contenuto della direttiva rappresenta lo standard minimo al quale ciascun Stato membro deve ispirarsi mediante un proprio atto interno.³³ Il Regolamento si caratterizza, invece, per essere immediatamente vincolante.

La prima Direttiva in materia di contrasto al riciclaggio è la n. 91/308/CEE del 28 giugno 1991. Essa può essere definita come la pietra miliare dell'intero iter normativo di contrasto al reimpiego di proventi di attività illecite.³⁴ I soggetti destinatari sono gli istituti bancari, creditizi e finanziari ma già questa prima normativa auspica un'estensione a tutte quelle attività professionali suscettibili di

³² Tolla M., Elementi normativi internazionali e nazionali in materia di riciclaggio, Bari, 2010, pag.100

³³ Lembo M. – Scialoja A. op.cit., pag. 59

³⁴ Fuggenti C., Dagli impulsi dell'Unione Europea alla normativa antiriciclaggio, in Riciclaggio e obblighi dei professionisti a cura di Bernasconi C. e Giunta F., Milano, 2011, pag.37

essere utilizzate per scopi di riciclaggio.³⁵ Questo provvedimento recepisce le Raccomandazioni GAFI e istituzionalizza il ruolo attivo nella funzione di controllo e prevenzione al riciclaggio dei soggetti destinatari; introduce, infine, l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (SOS).

L'attentato dell'11 settembre 2001 fa emergere un nuovo fenomeno criminale quello del finanziamento al terrorismo, conferma che il fenomeno del riciclaggio è ormai internazionale e le lacune della prima Direttiva antiriciclaggio. Si arriva così all'emanazione della seconda Direttiva europea antiriciclaggio, la n. 2001/97/CE, emanata il 04 dicembre 2001.

Il provvedimento amplia l'ambito di applicazione delle norme, ridefinendo il concetto di riciclaggio e di attività criminosa ma soprattutto ampliando l'ambito soggettivo dei destinatari. Specificatamente, oltre ad ampliare la categoria di enti creditizi e finanziari (come uffici cambiavalute, istituti di emissione moneta elettronica, imprese di investimento e trasferimento fondi), inserisce anche soggetti non finanziari (come agenti immobiliari, case da gioco, commercianti di oggetti di valore) e soprattutto i professionisti (contabili e legali).³⁶

A quattro anni di distanza, in particolare il 26 ottobre 2005 nasce la terza direttiva antiriciclaggio, la n. 2005/60/CE. Essa rinnova radicalmente la disciplina tanto da

³⁵ Cenci P., *La normativa antiriciclaggio – Direttive comunitarie e normativa nazionale*, Padova, 2010, pag. 9

³⁶ Cenci P., *op.cit.*, pag.18

abrogare le precedenti. Essa impone agli Stati membri di recepire le disposizioni entro poco più di due anni.

Questa Direttiva istituisce una rinnovata concezione strategica della lotta al fenomeno basata sull'approfondimento del concetto di *due diligence* nel rapporto con la clientela³⁷ da cui derivano i principi del *know your customer, risk based approach* e di collaborazione attiva.

Il legislatore rinnova a tutti i destinatari della norma, l'obbligo di identificazione mediante validi documenti ma introduce il concetto di titolarità effettiva, cioè il riconoscimento del vero titolare e/o beneficiario della prestazione.

Viene inoltre disposto che l'intensità degli obblighi di adeguata verifica varino in base al grado di rischio di riciclaggio. I destinatari della norme sono obbligati ad astenersi dall'istituzione del rapporto nel caso in cui maturino il sospetto che vi possano essere legami con attività di riciclaggio.

Il principio di collaborazione attiva si concretizza con l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette alle Unità di Informazione Finanziaria (UIF), un presidio che ogni Stato membro ha l'obbligo di istituire.

La quarta Direttiva, la 2015/849/UE abroga la precedente e ha l'obiettivo di creare un sistema rafforzato, ma più flessibile, tramite un approccio basato sui rischi, che preveda la possibilità per gli Stati membri di ricorrere a misure rafforzate per settori

³⁷ Fuggetti C., op.cit., pag. 56

di attività ad alto rischio e a misure semplificate per quelli a basso rischio.³⁸ L'obiettivo di rendere più efficiente la tracciabilità del denaro, viene, quindi, perseguito attraverso l'introduzione di nuovi sistemi di valutazione del rischio (precisando i settori economici ritenuti più vulnerabili); attraverso i nuovi obblighi di conservazione dei registri e imponendo un monitoraggio più stringente per le persone politicamente esposte (PEP).

Si arriva, infine, alla quinta ed ultima Direttiva (2018/843/UE) che modifica e non abroga la precedente. I recenti atti terroristici che hanno colpito alcuni membri della Comunità Europea, hanno evidenziato l'emergere di nuove tendenze circa le modalità con cui i gruppi terroristici finanziano e svolgono le proprie operazioni. Proprio queste nuove modalità hanno imposto l'adozione di nuove misure integrative e correttive. I principali ambiti interessati dalla quinta Direttiva sono i servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali, i prestatori di servizi di portafogli digitali, le carte prepagate, i trust e gli istituti giuridici affini e l'attività di compravendita di opere d'arte (gallerie, case d'asta e antiquari).

1.2.3 La disciplina nazionale primaria

Il sistema normativo italiano in tema di antiriciclaggio è considerato tra i più progrediti ed efficaci.³⁹ La disciplina italiana in tema di riciclaggio trova la sua

³⁸ Starola L., Approvata la IV Direttiva antiriciclaggio in *Corriere Tributario*, 2015, fasc. 26, p. 2048.

³⁹ Razzante R., op. cit., pag. 44

radice più profonda nell' art. 41 della Carta Costituzionale. Esso afferma che l'iniziativa economica privata "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana". Conformemente a questa impostazione, il riciclaggio si configura come un reato che lede l'ordine economico.

Nel nostro Paese i livelli di contrasto al fenomeno del riciclaggio sono di due tipi: uno penale o repressivo, l'altro di prevenzione, attuato mediante il coinvolgimento di categorie economiche, imprenditoriali e professionisti.⁴⁰ Il riciclaggio trova così un'adeguata regolamentazione, nel nostro ordinamento giuridico, sia grazie alle norme contenute nel Codice Penale, ma, anche e soprattutto, attraverso l'impiego di strumenti propri del diritto amministrativo.⁴¹ La legislazione italiana si articola, quindi, in due direzioni: una di tipo repressiva, incentrata sulle previsioni penali, che vanno ad affiancarsi agli articoli 648bis e 648ter c.p. e amministrative volte a punire violazioni degli obblighi di collaborazioni imposti agli intermediari e professionisti e una di tipo preventivo, rappresentata da un insieme di leggi di natura extra penale che hanno la funzione di introdurre soltanto obblighi di controllo e

⁴⁰ Iorio A., Riciclaggio: due diverse nozioni per la prevenzione e la repressione, in Antiriciclaggio e l'evoluzione della normativa antiriciclaggio in un contesto nazionale e internazionale, Roma, 2011, pagg. 225-226

⁴¹ Raponi L., I soggetti destinatari di specifici obblighi antiriciclaggio e i relativi illeciti, in Riciclaggio e obblighi dei professionisti a cura di Bernasconi C. e Giunta F., Milano, 2011, pag.61.

collaborazione.⁴² Si sviluppa così un insieme di norme che si contraddistingue per una importante derivazione comunitaria.

La normativa antiriciclaggio vigente, a cui far riferimento, si basa sul D.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 che recepisce la terza Direttiva Comunitaria n. 2005/70/CE. Con questo provvedimento il legislatore crea un vero e proprio Testo Unico dell'Antiriciclaggio.⁴³ Il decreto apporta le seguenti innovazioni:

- viene modificata la definizione di antiriciclaggio, che riprende direttamente quella della Direttiva Europea;
- l'applicazione della normativa antiriciclaggio viene estesa alle attività di finanziamento al terrorismo;
- viene introdotta la nozione e l'obbligo di adeguata verifica della clientela che sostituisce e incrementa il precedente precetto di identificazione della clientela;
- viene istituito l'approccio basato sul rischio, la valutazione del cliente deve, cioè, essere parametrizzata attraverso la valutazione di elementi che riguardano il tipo di cliente e la natura della prestazione;
- viene offerta la possibilità di sostituire l'archivio unico informatico con un archivio cartaceo;

⁴² Palma A., La Fattispecie codicistica di riciclaggio, in Riciclaggio e obblighi dei professionisti a cura di Bernasconi C. e Giunta F., Milano, 2011, pag. 101.

⁴³ Ferrajoli L., Antiriciclaggio: novità della manovra d'estate, Focus del sole 24 ore, fasc. 9, 2008, pag. 7

- viene istituita l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) che sostituisce l'Ufficio Italiano Cambi e alla quale devono essere fatte pervenire tutte le segnalazioni di operazioni sospette (SOS).

Dopo due anni l'emanazione della Quarta Direttiva, l'Italia approva il Decreto Legislativo 90/2017 che introduce una serie di correzioni e innovazioni alla precedente normativa.⁴⁴ Gli elementi più innovativi di tale decreto possono essere identificati nelle seguenti due tematiche:

- ampliamento della definizione di Persona Politicamente Esposta (PEP);
- obbligo di identificazione del titolare effettivo per qualsiasi cliente diverso dalle persone fisiche.

1.2.4. La disciplina nazionale secondaria

Continuando il nostro excursus, ma scivolando su un piano più strettamente operativo, il sistema di *governance* antiriciclaggio italiano prevede due importanti istituzioni: il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e in particolar modo il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) istituito presso di esso. Essi apportano un contributo tecnico alle politiche preventive, alla stesura delle normative,

⁴⁴ Iorio A., Impatto più rilevante per gli studi non strutturati, in *Norme e Tributi de Il Sole 24 Ore*, 2017.

all'attività di collegamento con gli organismi internazionali e a quella sanzionatoria.⁴⁵

In particolare il MEF si occupa di tutte le politiche di prevenzione all'utilizzo del sistema finanziario per fini di riciclaggio, incentivando la collaborazione tra le diverse autorità, curando i rapporti con le istituzioni comunitarie e effettuando accertamenti presso i soggetti obbligati.⁴⁶

Il CSF è un organismo intergovernativo giovane, viene istituito nel 2001 con l'obiettivo di contrastare il riciclaggio dei proventi di attività illecite e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.⁴⁷ Esso fornisce consulenza al Ministero dell'Economia e delle Finanze in tema di riciclaggio e presenta una analisi annuale sui rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. Il ruolo di "braccio operativo" nel sistema italiano dell'antiriciclaggio è sicuramente ricoperto dall' Unità di Informazione Finanziaria (UIF). Nasce dall' adeguamento italiano alla disciplina internazionale, in particolar modo dall' adeguamento alla raccomandazione numero ventinove del GAFI. Nell'art. 1 del d.lgs. 231, decreto che l'ha istituita, la UIF viene definita come "la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano

⁴⁵ MEF, Relazione al Ministero dell'economia e delle Finanze del Comitato di sicurezza finanziaria. Valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, anno 2015, pag.14

⁴⁶ Cavalazzu N., Montinari A., Al comitato di Sicurezza Finanziaria la cabina di regia dei controlli, Il Sole 24 Ore, Focus Norme e Tributi "Antiriciclaggio, le nuove regole", 2017.

⁴⁷ MEF, sito ufficiale.

ipotesi di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo”. Tra i quattro possibili modelli di UIF proposti dal legislatore comunitario l’Italia ha optato per quello amministrativo in modo che si ponga in una posizione di filtro tra i soggetti segnalanti e gli organismi investigativi; la scelta vuole permettere di scindere il momento preventivo da quello repressivo del reato.⁴⁸

⁴⁸ Draghi M., L’azione di prevenzione e contrasto al riciclaggio, 2009, pag.9

CAPITOLO SECONDO

L' ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

2.1 LA PROFESSIONE DEL DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE

Quella del Dottore Commercialista è una libera professione, che nasce dalla laurea in economia e commercio e che ha fortemente favorito l'intenso sviluppo delle piccole e medie imprese, e quindi, la straordinaria crescita del tessuto economico italiano del novecento.

L'attività del Dottore commercialista, che si è affermata nel nostro paese, è unica nello scenario internazionale. E' studiata con notevole interesse sia dai paesi economicamente più evoluti, nei quali non a caso la piccola e media impresa non è cresciuta in modo analogo, sia dai paesi in via di sviluppo che si affacciano all'economia di mercato.

E' evidente come, dalla sua istituzione nel 1924, la professione è continuamente e costantemente andata sviluppandosi e trasformandosi seguendo i bisogni e le necessità del tempo e del contesto in cui operava. Essa è quindi progredita nelle funzioni attraverso un ampliamento delle competenze e nelle forme di consulenza. Un' importante impulso evolutivo si è avuta con l'avvento delle liberalizzazioni, della globalizzazione e della forte terziarizzazione dei mercati; tali radicali

cambiamenti hanno fatto nascere forme nuove di rapporti economici e di relazioni aziendali.

Al fianco delle abituali competenze nelle materie economiche, fiscali, finanziarie, legali e contabili, sono sempre più oggetto dell'attività professionale l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e beni dei privati, le perizie e le consulenze contrattuali e le funzioni di sindaco e revisore.

Il Dottore Commercialista espleta quindi una consulenza vasta e integrata: il suo operato si concretizza in un ventaglio di prestazioni che spaziano da interventi di carattere giuridico a quelli di carattere economico, fiscale e aziendale. Interventi che richiedono conoscenze tecniche estremamente specialistiche e un aggiornamento quotidiano per la conoscenza e l'interpretazione della continua evoluzione legislativa.

La figura del Dottore Commercialista riveste una funzione strategica tra Stato, impresa e privato cittadino. Egli svolge il ruolo di garante di interessi generali, attraverso l'interpretazione delle norme nel rispetto della legge, tutelando e conciliando i diversi interessi e divenendo sempre più il promotore di una nuova cultura fiscale, economica e sociale.¹

¹ Dalsass. V., Il Dottore Commercialista, una professione per lo sviluppo economico della società, in www.studiodalsass.it.

2.1.1 Cenni storici

La più antica forma e primordiale attività contabile può essere fatta risalire a più di cinquemila anni fa, quando i Sumeri registravano su delle tavolette di argilla le prime annotazioni contabili.

Sarà solo con l'avvento dell'impero romano che si può parlare delle prime aggregazioni professionali economico-contabili. Risale infatti a questo periodo storico la nascita dei *collegia opificium*, delle associazioni che riunivano varie figure professionali tra cui i *calculatores o ratiocinatores*, che si occupavano redigere norme di amministrazione delle professioni e rilasciare le licenze di esercizio.

Nel Medioevo le professioni economico-contabili cominciano ad organizzarsi in corporazioni; la prima qualifica di “rasonato”² può essere scovata nella Milano del 1300, come responsabile della contabilità pubblica.

Il primo riconoscimento ufficiale di un'organizzazione di professionisti contabili da parte dello Stato avviene a Venezia nel 1581, dove venne istituito il “Collegio de' Rasonati”. Non è un caso che la professione contabile ha trovato nella Venezia del XVI secolo il suo primo riconoscimento ufficiale. Venezia in quel periodo vive un periodo prospero; eccelle nel settore mercantile, comincia ad ampliare le proprie attività nel settore industriale e terziario, gode di un sistema bancario evoluto e una finanza pubblica complessa. Con la costituzione del “Collegio de' Rasonati”, si

² Il termine “rasonato” deriva da ratio, inteso nel tardo Medioevo come “calcolo” o “conteggio”.

inquadra una professione che esiste già da tempo ma a cui viene riconosciuta una carica pubblica.³

La professione ha continuato a operare con questa struttura fino al 1971 quando la legge *Le Chapelier*, decretò lo scioglimento di tutte le cooperazioni.

Nel corso dei decenni il termine “rasonato” si trasformò in “ragionato” fino a mutare e diventare a fine ottocento “ragioniere”, che è il termine che tutti noi conosciamo oggi.

Nel 1906 si ha il riconoscimento ufficiale della professione di ragioniere, mentre per quello di Dottore Commercialista bisogna aspettare fino al 1913, quando i primi laureati in scienze economiche e commerciali, sentirono la necessità di distinguersi dai ragionieri e chiesero l’istituzione di un organismo indipendente. Nel 1929, giunse infatti la distinzione tra i due ordini; il Decreto n. 103 attribuì lo status giuridico di libera professione ma non istituì un apposito albo né assegnò competenze specifiche alla categoria.⁴

Il periodo fascista portò allo scioglimento di tutti gli ordini professionali, ma con la fine della guerra e agli albori del boom economico che caratterizzerà l’Italia degli anni sessanta, nel 1953 arrivò la costituzione dell’“Ordinamento della professione di Dottore Commercialista” con il D.P.R. 27 ottobre 1953. L’unico elemento che riconosce gli interessi del corpo professionale come meritevoli di tutela è il

³ Giancarlo T., *La nascita della professione contabile nel xvi secolo, a Venezia*, 1982, IREO.

⁴ Ceccherelli A., *“Le funzioni professionali del commercialista”*, 1953, F. Vallardi.

riconoscimento sotto forma di ente pubblico; tale qualificazione comporta l'istaurazione di un rapporto di strumentalità tra ente e Stato.⁵

Gli anni settanta sono gli anni della rivoluzione tributaria italiana. Vennero abolite tutta una serie di imposte dirette ed indirette che vennero sostituite da imposte nuove come l'IVA, l'IRPEG, l'IRPEF e l'ILOR, vennero introdotte le linee guida per le nuove agevolazioni tributarie, riformati i sistemi di riscossione delle imposte e stabiliti nuovi classamenti catastali. Tutta questa serie di innovazioni portarono ad una intensificazione delle richieste alla figura del commercialista da parte non solo delle imprese ma anche e soprattutto da parte del cittadino privato. La domanda di servizi professionali, si accentrò quindi, sulle materie fiscali, spingendo la figura del commercialista verso quella di esperto fiscale e contabile.

Gli anni ottanta sono caratterizzati dall' incrementarsi delle attività legate alle procedure concorsuali e all'attività di controllo dei Collegi Sindacali e la proliferazione delle società fiduciarie e di revisione. La funzione del commercialista comincia sempre più a prescindere dalle materie strettamente contabili e ad avvicinarsi alla figura del consulente. Si viene a creare un rapporto fiduciario tra imprenditore e commercialista; il professionista diviene un "consigliere d'impresa".⁶

⁵Andreotti A., *La tecnica della professione del Dottore Commercialista*, 1958, Ed. Internazionale.

⁶Fontana A., *Le funzioni professionali del commercialista nell'impresa*, 1987, Ipsoa.

L'ultimo decennio del XX secolo è caratterizzato dalla divulgazione dell'informatica diffusa e dal lento ma inesorabile processo di globalizzazione. Entrambi i fenomeni spingono la figura del Commercialista a una profonda ristrutturazione delle attività. Esso deve far fronte ad una domanda di servizi sempre più complessa, variegata e di carattere non rutinario: consulenza di bilancio, valutaria, contrattualistica e societaria, assistenza nelle quotazioni in borsa e nella gestione del contenzioso.⁷

2.1.2 L'iscrizione all'albo e le attività del Dottore Commercialista ed Esperto Contabile

L'iscrizione all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili presuppone necessariamente il possesso di conoscenze teoriche e competenze tecniche acquisite, in particolare, con la formazione universitaria e post-universitaria.

L'albo è strutturato in due sezioni:

- sezione A, commercialisti,
- sezione B, esperti contabili.

⁷ Barassi D., Bordignon M., Marchesi A., *Il Dottore Commercialista degli anni novanta*, 1991, Milano, F. Angeli.

L'iscrizione alla sezione A è riservata ai soggetti che hanno conseguito una tra le seguenti lauree: magistrale o specialistica in scienze dell'economia o una laurea magistrale o specialistica in scienze economico – aziendali.⁸

Le attività che possono essere espletate da un iscritto alla sezione A dell'albo sono:

- revisione e formulazione di giudizi o attestazioni in merito a bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo dei conti;
- valutazione d'azienda;
- assistenza e rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria,
- incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché l'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;
- funzioni di sindaco in società o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali;
- funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall'art. 2409 C.C.;
- predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che forniscono un consiglio d'investimento;

⁸ D. Lgs. 139, 28 giugno 2005, capo IV, punto 36.

- valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;
- compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione;
- consulenza nella programmazione economica negli enti locali;
- valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei *business plan* per l'accesso a finanziamenti pubblici;
- monitoraggio e tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese;
- redazione e asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati;
- certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti;
- tutte le attività previste per gli iscritti alla sezione B dell'albo.⁹

La sezione B è riservata ai soggetti che hanno conseguito una tra le seguenti lauree: triennale in scienze dell'economia e della gestione aziendale, scienze economiche.¹⁰

Le attività che invece, confluiscono nella professione di un esperto contabile sono:

⁹ D. Lgs. 139, 28 giugno 2005, capo I, punto 2.

¹⁰ D. Lgs. 139, 28 giugno 2005, capo IV, punto 36.

- tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazione, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali;
- elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari;
- rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazioni tributarie, nonché esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali;
- funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonché il controllo contabile ai sensi art. 2409-bis C.C.;
- revisione dei conti, nelle imprese ed enti che ricevono contributi da Stato, Regioni, Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati;
- deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale;
- assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi da lavoro autonomo e di impresa.¹¹

L'articolazione del percorso di accesso all'albo prevede una serie di passaggi. In primo luogo si deve conseguire una laurea triennale o specialistica, si inizia poi un tirocinio professionale della durata di diciotto mesi, si deve poi superare l'esame di

¹¹ D. Lgs. 139, 28 giugno 2005, capo I, punto 4.

Stato (tre prove scritte e una prova orale) e poi infine, si può accedere all'iscrizione all'ordine professionale.

Il tirocinio professionale è il momento più intenso e strutturato nella formazione del professionista, è un requisito imprescindibile e l'ordinamento non prevede percorsi alternativi per l'abilitazione. Ha una durata di diciotto mesi, consiste nell'addestramento teorico – pratico del praticante al fine di permettergli di conseguire tutte le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione. Il professionista affidatario, deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo ed è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità.¹²

2.1.3 Le funzione della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile

La professione del Dottore Commercialista riveste un ruolo cardine all'interno dell'apparato economico-istituzionale del paese. Esso infatti assolve, attraverso l'espletamento del proprio operato, quattro importanti funzioni.

La prima è quella che esso esercita nei confronti delle imprese. Per quest'ultime esso è il referente fondamentale, le segue in tutto il loro percorso vitale.

Nella fase della nascita egli si preoccupa di supportare un progetto imprenditoriale fattibile attraverso: l'individuazione ed analisi del mercato; la definizione della forma giuridica, dell'impianto contabile e della struttura amministrativa; la

¹² D. Lgs. 139, 28 giugno 2005, capo IV, punto 40-42-44.

pianificazione fiscale, strategica e economica; lo svolgimento di adempimenti formali presso gli uffici e enti amministrativi.

Durante la vita dell'impresa esso segue tutti gli aspetti di natura finanziaria (rapporti con gli istituti finanziari, esame strumenti di finanziamento, richieste di contributi, previsione dei fabbisogni...), di natura contabile (tenuta della contabilità, controllo di gestione, analisi di bilancio, consulenza e revisione aziendale...), di natura fiscale (consulenza fiscale, assistenza nel contenzioso tributario e redazione dichiarazioni fiscali...), di natura giuridica (consulenza contrattuale, rappresentanza di azionisti e obbligazionisti, consulenza in materia di proprietà industriale...).

Nell'eventuale fase di cessazione dell'impresa si può occupare dell'assistenza giuridico - tributaria in tema di liquidazioni, subentri nella conduzione aziendale o procedure concorsuali.

Il servizio reso nei confronti del privato cittadino riguarda l'area contrattuale, con l'assistenza nelle operazioni di compravendita, di predisposizione di contratti e in campo ereditario; l'area tributaria, con la consulenza e assistenza fiscale; l'area economico - finanziaria attraverso l'amministrazione di patrimoni e partecipazioni societarie e infine l'area giuridica attraverso le consulenze tecniche di parte nei procedimenti civili e arbitrati.

Il commercialista rappresenta un referente indispensabile per la gestione economica delle strutture pubbliche; non solo per istituzione come lo Stato, le Regioni, le

Province e i Comuni ma anche e soprattutto per enti pubblici economici, enti non profit, società a partecipazione statale e aziende ospedaliere. Il servizio offerto è di tipo progettuale (individuazione del progetto, valutazione di fattibilità e pianificazione), amministrativo (contabilità economico, patrimoniale e finanziaria), di controllo e revisione ed infine fiscale (consulenza e rappresentanza).

Infine, la funzione di tutela del pubblico interesse si esplica attraverso lo svolgimento di incarichi giudiziali (curatore fallimentare, commissario giudiziale, arbitro...), di incarichi di revisore contabile e di tutta una serie di altre funzioni come quelle, ad esempio, di giudice tributario, responsabile di CAF, soggetto abilitato all'apposizione di visti e soggetto abilitato alla trasmissione telematica.

È proprio quest'ultima funzione, quella di tutela del pubblico interesse, che viene richiamata dalla normativa antiriciclaggio e anzi ne diviene nucleo centrale su cui poggiare e sviluppare tutto l'apparato legislativo dedicato agli studi professionali.

2.2 PROFILI GENERALI DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI

Al fine di fronteggiare un reato sempre in continua evoluzione, gli obblighi di collaborazione attiva e passiva sono stati estesi, rispetto a quanto previsto dall'originaria legge 197/1991, ad un sempre maggiore numero di soggetti e in

particolare ad alcune categorie, che per la natura della loro attività, prestano la loro opera ad operazioni di natura finanziaria.¹³

Il fenomeno del riciclaggio ha registrato una costante evoluzione nel corso degli anni; è nato come riciclaggio monetario, cioè, basato sulla movimentazione di denaro, si è trasformato in riciclaggio bancario e finanziario, in quanto il denaro veniva riciclato utilizzando il sistema bancario o società finanziarie, fino a diventare un fenomeno extra-finanziario, ossia tramite l'operato di professionisti del settore economico-legale ed operatori non finanziari.¹⁴

La legge 197/1991 era infatti essenzialmente dedicata agli istituti bancari e finanziari. Con l'avvento del D. Lgs. 56/2004, che recepisce la seconda Direttiva comunitaria, si sono estesi gli obblighi anche a professioni e attività non strettamente legate al settore bancario e finanziario.¹⁵ Il decreto incaricava il Ministero dell'Economia e delle Finanze di stabilire il contenuto e le modalità di esecuzione di tali obblighi.¹⁶ Il MEF solo due anni più tardi emana il D.M. 141/2006 con cui è possibile segnalare l'effettiva introduzione degli obblighi antiriciclaggio in capo ai professionisti.

¹³ Cocuzza C., Antiriciclaggio e segreto professionale: un passaggio difficile per la professione forense e le professioni libere, in *La nuova normativa antiriciclaggio e le professioni* a cura di Danovi R., Milano, 2008, pag. 115.

¹⁴ Di Gregorio C. – Mainolfi G., Antiriciclaggio: la disciplina degli obblighi per i professionisti, *Il Fisco*, fasc.1, 2006, pag. 4023.

¹⁵ Di Dio A., Riciclaggio e finanziamento del terrorismo – Obblighi antiriciclaggio per i professionisti, *Il Fisco*, 2012, pag.11

¹⁶ Fisicaro E., Antiriciclaggio e terza direttiva Ue – Obblighi a carico dei Obblighi a carico dei professionisti intermediari finanziari e operatori non finanziari alla luce del D. Lgs. 231/2007, Milano, 2008, pag. 125.

L'attuale disciplina in vigore, il D. Lgs. 231/2007, che recepisce la terza Direttiva europea ed abroga le normative previgenti, amplia i doveri in capo ai professionisti. I suoi principi cardine su cui trova fondamento sono quello della collaborazione attiva e quello della proporzionalità.

2.2.1 La collaborazione attiva

La nozione di collaborazione attiva compare per la prima volta nel D. Lgs. n. 231/2007¹⁷, ma non fa altro che rendere norma giuridica un principio che esisteva già nella Legge n. 197 del 1991. La collaborazione attiva si fonda sul pieno coinvolgimento e responsabilizzazione dei soggetti obbligati nel contrasto al riciclaggio.¹⁸

Lo strumento della collaborazione attiva si caratterizza per una struttura orizzontale, intesa come comunicazione e sinergia tra le varie istituzioni pubbliche nazionali e sovra-nazionali, ed una composizione verticale, che riguarda invece la collaborazione tra i soggetti privati e le autorità preposte.

Gli obblighi di collaborazione in capo ai professionisti sono suddivisi in due tipi: la collaborazione passiva, intesa come adempimento dell'obbligo di piena conoscenza del cliente (adeguata verifica), conservazione dei dati e comunicazione delle violazioni in materia di limiti all'uso del contante al MEF, e collaborazione attiva,

¹⁷ Art. 3 (Principi generali), comma 1.

¹⁸ Razzante R., Segnalazioni di operazioni sospette e di nuovi indici di anomalia, Rivista della Guardia di Finanza, 2011.

cioè l'individuazione e la comunicazione delle operazioni sospette. Gli obblighi di collaborazione passiva influiscono sull'efficacia della collaborazione attiva; i primi hanno lo scopo di garantire la stabilità e l'integrità del sistema, i secondi, il fine di prevenire il compimento di operazioni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.¹⁹

La connotazione "attiva" che la normativa conferisce alla collaborazione richiesta al professionista comporta che quest'ultimo operi in modo tale da far emergere dal rapporto con il cliente possibili indizi circa la natura illecita dell'operazione, mantenendo, comunque, la necessaria professionalità e riservatezza proprie del rapporto con il cliente.

2.2.2 Il principio di proporzionalità

Le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2007 sono specificatamente individuate attraverso il principio di proporzionalità: le disposizioni devono, cioè, essere applicate coerentemente con la forma giuridica, le dimensioni, l'articolazione organizzativa, le caratteristiche e la complessità dell'attività svolta dal soggetto.²⁰

Il principio di proporzionalità persegue l'obiettivo di massimizzare l'efficacia dei presidi adottati, di razionalizzare l'utilizzo delle risorse e ridurre gli oneri a carico

¹⁹ Blanco D., La collaborazione attiva: spunti di riflessione, Unità di Informazione Finanziaria – Servizio Operazioni Sospette, Milano, Slide del convegno del 18 aprile 2017, pag. 4-5.

²⁰ Gigliello G., Principi organizzativi e gestione del rischio di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo: il nuovo provvedimento della Banca d'Italia, Rivista del diritto bancario, 15 giugno 2011

dei professionisti.²¹ Il decreto tenta di ovviare ad una grave lacuna della precedente disciplina, cioè l'estensione automatica a tutti i professionisti degli obblighi destinati agli intermediari finanziari.

Il principio di proporzionalità può essere scomposto in due diversi aspetti: la proporzionalità rispetto al rischio di riciclaggio e la proporzionalità rispetto alle caratteristiche del destinatario degli obblighi.²² Il comma 3, dell'articolo 3, introduce, in capo al professionista, lo specifico onere di conoscenza e diligenza con cui attuare le misure volte a far emergere nell'ambito del rapporto con il cliente le eventuali caratteristiche illecite dell'operazione. Il comma 4, dello stesso articolo, autorizza l'adozione di misure differenziate secondo la diversa scala e dimensione dell'attività professionale.

2.3 IL SISTEMA SANZIONATORIO

Il quadro sanzionatorio della normativa antiriciclaggio è disciplinato dal Titolo V del D. Lgs. n. 231/2007 che, all'art. 55, individua il profilo sanzionatorio penale e agli articoli 56-58 quello amministrativo. Le violazioni amministrative imputabili ai professionisti sono previste dai soli articoli 57 e 58.²³

²¹ Bianchi F., Rizzi L., *Formulario commentato dell'antiriciclaggio*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2014, pag. 194.

²² Stumpo G., Vallone T., *Il contrasto al riciclaggio di capitali e al finanziamento illecito. Normative internazionali ed attuazione della III Direttiva comunitaria in Italia*, Franco Angeli Editore, Milano, 2008, pag. 65.

²³ Brugnolo M., *Professionisti e antiriciclaggio: decadenza e prescrizione delle violazioni*, Il Fisco, 2015.

Rispetto alla normativa precedente la disciplina sanzionatoria prevede nuove incriminazioni e un inasprimento delle sanzioni pecuniarie.²⁴

Tali pesanti sanzioni hanno sollevato numerose critiche, tanto da ritenere che il sistema sanzionatorio attuale non appaia conforme ai principi comunitari. Con riferimento a tali principi, le misure adottate dalle autorità competenti nei confronti dei soggetti obbligati che violano le disposizioni antiriciclaggio, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive; in particolare il principio di proporzionalità non risulta essere osservato quando le sanzioni penali colpiscono anche condotte di modesta entità, imputabili, ad esempio, ad inefficienze della struttura organizzativa che risulta essere spesso inadeguata.

Si discute sempre più sulla necessità di ridisegnare il sistema sanzionatorio, rendendolo più *soft* anche e soprattutto per i professionisti: sanzioni penali quando c'è dolo, violazione amministrativa in tutti gli altri casi.²⁵

2.3.1 Sanzioni penali

Le sanzioni penali applicabili in caso di violazione della normativa antiriciclaggio sono disciplinate dall' art. 55 D. Lgs. 231/2007, in particolare, sono penalmente sanzionate:

²⁴ Zambon G., Riepilogo delle sanzioni penali e amministrative nella nuova normativa antiriciclaggio, Dispensa aggiornamento professionale, Istituto Nazionale Tributaristi, 2010.

²⁵ Costa G., Sanzioni più soft sull'antiriciclaggio, Il sole 24 ore, 1 ottobre 2014, pag. 39.

- la falsificazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto o prestazione professionale con la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 10.000,00 a 30.000,00 Euro;²⁶
- l'acquisizione e la conservazione di informazioni non veritiere con la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 10.000,00 a 30.000,00 Euro;²⁷
- la comunicazione di informazioni, necessarie ai fini dell'adeguata verifica, false o non veritiere con la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 10.000,00 a 30.000,00 Euro;²⁸
- la violazione del divieto di comunicazione di segnalazione di operazione sospetta e del relativo flusso di ritorno con l'arresto da sei mesi ad un anno e un'ammenda da 5.000,00 a 30.000,00 Euro.²⁹

Si deve notare che la normativa distingue le fattispecie delittuose da quelle che hanno natura di contravvenzione. I delitti sono riferiti alle gravi violazioni degli obblighi di adeguata verifica, conservazione documenti e fornitura di falsi dati; siamo, invece, nell'ambito delle contravvenzioni per le violazioni di divulgazione di informazioni circa l'avvenuta segnalazione sospetta.³⁰

²⁶ Art. 55 D. Lgs. 231/2007, Comma 1.

²⁷ Art. 55 D. Lgs. 231/2007, Comma 2.

²⁸ Art. 55 D.Lgs. 231/2007, Comma 3.

²⁹ Art. 39 D. Lgs. 231/2007.

³⁰ Moschella G., Il nuovo sistema sanzionatorio dell'antiriciclaggio, articolo del sito Edotto, 14 settembre 2017.

Tutte le disposizioni contemplano la clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, il che significa che il reato di riciclaggio non si configura se il fatto integra un reato più grave.³¹

2.3.2. Sanzioni amministrative

La Circolare MEF n. 54071 del 6 luglio 2017 definisce i profili applicativi delle sanzioni amministrative che colpiscono le violazioni in materia di:

- adeguata verifica,
- conservazione,
- astensione,
- segnalazione di operazione sospetta,
- limiti all'utilizzo del contante.

All'omessa segnalazione di operazione sospetta si applica una sanzione amministrativa pecuniaria che va modulata in base a due fattispecie:

- la fattispecie base, a cui si applica la sanzione nella misura di 3.000,00 Euro;³²

³¹ De Vivo A. – Gunnella G., Profili sanzionatori amministrativi e penali della normativa antiriciclaggio, Roma, 2014, pag. 2

³² Art. 58 D. Lgs. 231/2007, Comma 1.

- la fattispecie qualificata, che si caratterizza per la presenza degli elementi di gravità, ripetitività, sistematicità e pluralità della condotta, a cui si applica una sanzione compresa tra 30.000,00 e 300.000,00 Euro.³³

La violazione si considera ripetuta, nel caso di precedenti contestazioni della stessa violazione e nel caso vi siano più atti di contestazione elevati in capo al medesimo soggetto; sistematica, quando nell'ambito di una o più contestazioni e a seguito dell'analisi di un campione di singole operazioni si rilevi, nella maggior parte dei casi, un comportamento omissivo sanzionabile; plurime, nel caso in cui, con una sola azione od omissione, si commettono diverse violazioni della medesima norma o di norme diverse; infine la gravità è valutata tenendo conto del grado di collaborazione con le autorità, della rilevanza e evidenza dei motivi di sospetto e della valutazione complessiva delle competenze, delle conoscenze, delle qualifiche e dell'organizzazione.

Per l'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica la norma delinea due fattispecie:

- la violazione base: collegata al mero riscontro della violazione del precetto; in tal caso, si applica una sanzione pari a 2.000,00 Euro;³⁴

³³ Art. 58 D. Lgs. 231/2007, Comma 2.

³⁴ Art. 56 D. Lgs. 231/2007, Comma 1.

- la violazione qualificata: nei casi in cui sussistano il carattere della gravità, della ripetizione, della sistematicità e pluralismo della condotta; in tal caso si applica una sanzione compresa tra 2.500,00 e 50.000,00 Euro.³⁵

Anche per l'inosservanza degli obblighi di conservazione sono delineate due fattispecie tipiche:

- la violazione base, collegata al mero riscontro della violazione del precetto; in tal caso si applica una sanzione pari a 2.000,00 Euro;³⁶
- la violazione qualificata, identificata dalla presenza dei medesimi requisiti applicabili alla mancata segnalazione sospetta e alla quale si applica una sanzione compresa tra 2.500,00 e 50.000,00 Euro.³⁷

La violazione delle norme in materia di limitazione all'uso del contante sono punite con una sanzione:

- che va da 3.000,00 a 50.000,00 Euro, per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore per un valore complessivo superiore a 3.000,00 Euro.³⁸
- da un minimo di 15.000,00 a un massimo di 250.000,00 Euro, per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00.³⁹

³⁵ Art. 56 D. Lgs. 231/2007, Comma 2.

³⁶ Art. 57 D. Lgs. 231/2007, Comma 1.

³⁷ Art. 57 D. Lgs. 231/2007, Comma 2.

³⁸ Art. 63 D. Lgs. 231/2007, Comma 1.

³⁹ Art. 57 D. Lgs. 231/2007, Comma 1-bis, punto 6.

Nell' ipotesi in cui, infine, il professionista non rispetti l'obbligo di astensione dall'instaurazione o dalla prosecuzione del rapporto o prestazione professionale abbiamo:

- una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 2.000, in caso di violazione dell'obbligo;⁴⁰
- una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 50.000, nel caso in cui l'obbligato ponga in essere violazioni gravi, plurime, ripetute o sistematiche.⁴¹

2.3.3 Misure ulteriori

L'articolo 66 D. Lgs. n. 231/2007 prevede, accanto all'irrogazione di sanzioni penali e/o amministrative, anche l'applicazione di ulteriori misure di carattere sanzionatorio; si tratta, in particolare:

- di sanzioni disciplinari irrogate da organismi di autoregolamentazione;
- della pubblicazione sul sito web del MEF del decreto che irroga la sanzione.

In caso di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime della normativa antiriciclaggio il MEF informa le amministrazioni interessate e gli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'adozione di ogni atto idoneo ad intimare ai

⁴⁰ Art. 56 D. Lgs. 231/2007, Comma 1.

⁴¹ Art. 58 D. Lgs. 231/2007, Comma 2.

responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle. Le medesime violazioni costituiscono presupposto per l'applicazione delle sanzioni disciplinari; in tal caso, l'interdizione dallo svolgimento dell'attività non può essere inferiore ai due mesi e superiore ai cinque anni. Nel caso di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime il decreto che irroga le sanzioni verrà pubblicato su un'apposita sezione del sito web del MEF o dell'autorità di vigilanza di settore. La pubblicazione indica la violazione accertata, le disposizioni violate, i soggetti sanzionati, le sanzioni applicate. Tali informazioni rimarranno sul sito web per 5 anni.

2.3.4 Procedimento sanzionatorio e autorità competenti

Nel caso in cui il professionista commetta una violazione di carattere penale, la procedura sanzionatoria è regolamentata dal Codice di Procedura Penale. In tal caso l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) deve obbligatoriamente darne notizia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 331 del Codice di Procedura Penale. A conclusione delle indagini preliminari, in presenza di fondatezza dell'ipotesi di reato, il Pubblico Ministero agisce di fronte al Giudice competente. La sanzione penale si prescrive in sette anni e sei mesi dal compimento della violazione.

Nel caso in cui, invece, la sanzione abbia carattere amministrativo si applica la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981 e successive modifiche. I soggetti che,

in relazione ai propri compiti e nei limiti delle proprie competenze, sono tenuti all'accertamento delle violazioni sono:

- Unità di Informazione Finanziaria (UIF),
- Autorità di vigilanza di settore (CONSOB, Banca d'Italia...),
- Guardia di Finanza,
- Direzione Investigativa Antimafia (DIA).

Appurate le violazioni, i soggetti sopra identificati devono redigere il verbale di contestazione con il quale si avvisa il professionista che si ritengono sussistere fatti e prove sensibile di sanzione pecuniaria. La contestazione al responsabile deve avvenire immediatamente o, ove impossibile, entro il termine di 90 giorni dall'accertamento. A seguito dell'accertamento della violazione antiriciclaggio, l'Autorità competente è tenuta ad inviare il verbale al Ministero dell'Economia e delle Finanze, fatte eccezione per alcune violazioni previste dell'art. 58 D. Lgs. n. 231/2007⁴² che sono di competenza delle Ragionerie Territoriali dello Stato.

Il professionista che ha subito la contestazione può presentare entro 30 giorni, una memoria difensiva e chiedere di essere personalmente sentito. In alternativa, gli è consentito di avvalersi dell'istituto dell'oblazione che consente di estinguere la violazione tramite il pagamento in misura ridotta della sanzione (2% dell'importo complessivo).

⁴² Si tratta di violazioni in materia di limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore.

Al termine della fase istruttoria, l'Autorità competente, se non è ravvisata la responsabilità del soggetto per i fatti contestati, emette ordinanza di archiviazione. Qualora, invece, l'accertamento sia ritenuto fondato, l'Autorità competente, previo parere obbligatorio della Commissione Consultiva, irroga la sanzione di pagamento e relativa ingiunzione di pagamento da pagarsi entro 30 giorni dalla notifica. Tale decreto è comunque impugnabile entro 30 giorni dall'avvenuta notifica.

La prescrizione della sanzione amministrativa avviene in cinque anni dalla violazione ma non può essere rilevata d'ufficio, deve essere eccepita dall'interessato.

2.4 IMPLEMENTAZIONE DELLA DISCIPLINA NELLO STUDIO PROFESSIONALE

Secondo quanto previsto dall'art. 3 del D. Lgs. n. 231/2007 al primo comma, i professionisti devono adottare “idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo”.

È quindi di fondamentale importanza definire, all'interno del proprio studio professionale, un profilo organizzativo che individui ruoli, compiti e responsabilità

in capo a ciascun componente dello studio. Sarà necessario adottare procedure interne che garantiscano l'osservanza di obblighi di adeguata verifica, di segnalazione sospette e conservazione dei dati. Collaboratori e personale dipendente devono essere responsabilizzati e costantemente aggiornati circa la normativa antiriciclaggio. La modalità organizzativa dovrà, ovviamente, essere proporzionata alla struttura, alla complessità, alla tipologia di servizi offerti e di clientela servita.

2.4.1 Il presidio antiriciclaggio

Al fine di prevenire in maniera efficace ed efficiente i rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo e non incorrere in sanzioni, il professionista deve dotarsi di un sistema organizzativo e di controllo adeguato. Tale sistema organizzativo deve coinvolgere tutti i componenti dello studio, i cui compiti e responsabilità devono essere chiaramente definiti. L'obiettivo è quello di costituire un presidio antiriciclaggio, quantitativamente e qualitativamente adeguato, che funga da meccanismo di interconnessione interna ed esterna, volto a creare un sistema completo e tempestivo di flussi informativi.

Per adempiere puntualmente alle disposizioni della normativa antiriciclaggio il professionista dovrebbe, in primo luogo, nominare un responsabile antiriciclaggio e poi definire un regolamento interno che indichi in modo analitico e motivato le scelte che lo stesso intende intraprendere in materia di assetto organizzativo,

adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e eventuale segnalazione alle Autorità.

In materia di assetto organizzativo, il regolamento dovrebbe definire la struttura del presidio antiriciclaggio attraverso la definizione di ruoli e responsabilità. Una volta definiti gli incarichi e le relative competenze, il regolamento dovrebbe delineare modalità, procedure e tempistiche di attuazione concernenti adeguata verifica, conservazione e eventuali segnalazioni.

Un'efficace applicazione della normativa antiriciclaggio presuppone la piena consapevolezza delle sue finalità, dei suoi principi, degli obblighi e delle derivanti responsabilità. Da ciò scaturisce la richiesta, da parte del legislatore, di un'adeguata formazione del personale. I dipendenti e i collaboratori devono essere formati con continuità e sistematicità. In particolare essi dovranno essere continuamente aggiornati in merito all'evoluzione dei rischi di riciclaggio e agli schemi tipici delle operazioni finanziarie illecite.

2.4.2 Fattispecie reali di riciclaggio

In relazione a quanto sopra affermato, circa la necessità di aggiornare periodicamente il personale e i collaboratori in tema di rischi e schemi tipici di riciclaggio riscontrabili nella realtà operativa, si riportano di seguito una serie di casistiche reali estratte dai quaderni antiriciclaggio della UIF⁴³.

⁴³ UIF, Quaderni dell'antiriciclaggio – Analisi e studi, n. 11, Banca d' Italia, 2018

- Apertura di ristorante: il soggetto ricicla il denaro attraverso l'apertura di un ristorante, che genera falsi incassi finanziati in realtà col denaro di provenienza illecita. I falsi incassi, diminuiti del pagamento delle imposte (che costituiscono il costo dell'operazione di riciclaggio), generano capitali puliti.
- Acquisto di società in stato fallimentare: il soggetto X acquista la società immobiliare A in stato fallimentare. I capitali illeciti sono formalmente fatti confluire alla società A sotto forma di finanziamento soci. Dopo aver ridotto le esposizioni debitorie e completato l'immobile, la società A vende ufficialmente l'immobile, ma di fatto cede a costo zero, l'immobile alla società B, anch'essa riconducibile a X.
- Uso improprio del contratto di affitto di azienda: una società, poco prima di essere dichiarata fallita, concede a terzi, poi rivelatisi prestanome, un proprio ramo di azienda, il contratto risultava finalizzato al mantenimento del possesso dei beni e all'esercizio del diritto di prelazione all'acquisto di cui gode l'affittuario dell'impresa dichiarata fallita.
- Riciclaggio dei proventi di frode fiscale derivante da crediti iva inesistenti: una società poneva in essere cessioni di crediti IVA di ingente ammontare vantati nei confronti dell'Erario, con riferimento al periodo di imposta precedente; l'ammontare di tali crediti appariva sproporzionato rispetto ai volumi di attività della società (priva di dipendenti e con fatturato

estremamente modesto), portando a ipotizzare un utilizzo fraudolento di crediti d'imposta fittizi. Le successive indagini hanno condotto a un articolato sistema di frode fiscale e riciclaggio, basato sulla creazione di crediti IVA inesistenti (attraverso la presentazione di dichiarazioni IVA infedeli), destinati ad essere ceduti a titolo oneroso o ad essere impiegati per ottenere indebiti rimborsi dall'Erario.

- Sistema per far rientrare i capitali dall'estero: un'azienda estera, appositamente costituita, acquista beni da una società italiana di import/export. Mediante un meccanismo di sovrapproduzione dell'esportazione si ottiene il rientro dei capitali dall'estero.

CAPITOLO TERZO

**ADEGUAMENTO DEGLI STUDI DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI AGLI
OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO**

3.1. AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

L'autovalutazione del rischio è stata istituita dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 90/2017, essa comporta l'obbligo di effettuare una valutazione del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo connesso alla propria attività professionale e di attuare presidi e procedure adeguati alla propria natura e alla propria dimensione per gestire e attenuare tali rischi. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007¹, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili ha elaborato, con le linee guida pubblicate il 23 maggio 2019, la metodologia di tale autovalutazione, specificando le diverse fasi che la compongono (identificazione del rischio inerente, analisi della vulnerabilità e determinazione del rischio residuo) e indicando come effettuare la

¹ “Le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attività”.

valutazione in ogni singola fase, per arrivare a calcolare il rischio residuo ed individuare le azioni da adottare per la gestione e mitigazione del rischio.

3.1.1. Procedura per l'autovalutazione²

La metodologia della valutazione dei rischi di riciclaggio si compone di tre fasi:

- identificazione del rischio inerente: raccolta delle informazioni, identificazione e valutazione dei rischi di riciclaggio a cui il professionista è esposto in virtù dell'attività svolta, utilizzando soprattutto le risultanze delle procedure di adeguata verifica svolte nei confronti di ciascun cliente;
- analisi della vulnerabilità: valutazione dell'idoneità dei presidi organizzativi, procedurali e di controllo attuati dal professionista rispetto ai rischi precedentemente identificati al fine di individuare eventuali vulnerabilità dei presidi sopra citati;
- determinazione del rischio residuo: valutazione del rischio a cui il professionista rimane esposto, nonostante l'analisi della vulnerabilità e con l'individuazione delle eventuali correzioni.

La valutazione del rischio inerente deve essere effettuata considerando quattro fattori di rischio: la tipologia di clientela, l'area geografica di operatività, i canali distributivi (le modalità cioè con cui viene effettuata la prestazione professionale)

² Regola tecnica n. 1, Linee Guida ONDCEC, 23 maggio 2019.

e i servizi offerti.³ In fase di valutazione il professionista dovrà attribuire a ciascun fattore un punteggio che va da uno a quattro utilizzando una scala graduata predisposta dall' ONDCEC. La media aritmetica dei punteggi relativi ai singoli fattori determina il valore del rischio inerente.

Il grado di vulnerabilità della struttura professionale si determina attraverso l'analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi antiriciclaggio posti in essere, in tal modo è possibile identificare le eventuali carenze. In particolare è necessario tener conto dell'efficacia della formazione, dell'organizzazione degli adempimenti per l'espletamento dell'adeguata verifica, l'organizzazione della conservazione dei documenti, dati e informazioni e dell'organizzazione in materia di segnalazioni sospette e comunicazione delle violazioni al limite del contante. Anche in questo caso il professionista dovrà attribuire a ciascun fattore un punteggio utilizzando una scala graduata messa a punto dall' ONDCEC.

La determinazione del rischio residuo è possibile attraverso l'utilizzo di una matrice che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente, sia quelli della vulnerabilità. A tali valori viene però attribuita una rilevanza differente: alla vulnerabilità viene attribuita una rilevanza maggiore del 60%, al rischio inerente il restante 40%.

³ Art. 15, D. Lgs. 231/2007, Comma 2.

Una volta determinato il livello di rischio residuo, il professionista deve porre in essere le azioni necessarie per la gestione e la mitigazione del rischio.⁴ A tal fine rilevano: le dimensioni della struttura, il numero dei componenti dello studio e il numero delle sedi. In particolare:

- per due o più professionisti nello stesso studio occorre introdurre la funzione antiriciclaggio e nominare il relativo responsabile;
- per più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori nello stesso studio occorre introdurre la funzione antiriciclaggio, nominare il relativo responsabile e inserire una funzione di revisione indipendente.

A fronte di un rischio non significativo o poco significativo le linee guida stabiliscono che il professionista possa limitarsi alla gestione di quest'ultimo; nel caso di rischio abbastanza o molto significativo devono essere individuate apposite azioni mitigatrici attraverso la stesura di un piano di mitigazione che vada a influire sulla formazione e l'organizzazione dello studio professionale.

L'autovalutazione del rischio ha una cadenza triennale salva la facoltà di procedere all'aggiornamento nel caso in cui sorgano nuovi rischi o ogni qualvolta il professionista lo ritenga opportuno. La relativa documentazione deve essere conservata e messa a disposizione delle Autorità di vigilanza ogni qualvolta lo richiedano.

⁴ Art. 16, D. Lgs. 231/2007, Comma 1.

3.2 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA⁵

Come previsto dall'art. 18, D.Lgs. n. 231/2007 il primo obbligo imposto ai soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio è quello di effettuare l'adeguata verifica della clientela. Tale obbligo si traduce nelle seguenti quattro attività:

- identificazione del cliente e verifica dell'identità dello stesso;
- identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità;
- ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto o della prestazione;
- svolgere un controllo costante nel corso del rapporto o prestazione.

In conformità all'art. 17, D.Lgs. 231/2007 l'obbligo di adeguata verifica della clientela scatta nei seguenti casi:

- instaurazione di un rapporto continuativo;⁶
- conferimento di un incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;⁷
- in presenza di una prestazione occasionale, disposta dal cliente (in cui esista il sospetto di riciclaggio o un dubbio circa la veridicità o adeguatezza dei dati):

⁵ Regola Tecnica n. 2, Linee Guida ONDCEC, 23 maggio 2019.

⁶ Art.1, D. Lgs. 231/2007, comma 2, lettera ll) “un rapporto di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto svolta dai soggetti obbligati, che non si esaurisca in un'unica operazione”.

⁷ Art.1, D. Lgs. 231/2007, comma 2, lettera gg) “una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata”.

- che comporti la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di importi pari o superiori a 15.000,00 Euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra loro collegate (operazione frazionata⁸);
- che consista in un trasferimento di fondi⁹ superiore a 1.000,00 Euro;

3.2.1 Identificazione del cliente

La prima attività da porre in essere è quella di identificare il cliente, ovvero il soggetto al quale il professionista rende una prestazione a seguito del conferimento dell'incarico. In linea generale tale attività avviene in presenza dell'interessato che deve fornire, sotto la propria, responsabilità, tutte le informazioni necessarie. L'identificazione può essere effettuata anche attraverso dipendenti o collaboratori del professionista purché specificatamente incaricati.

Come indicato dall'art. 19, D. Lgs. N. 231/2007 l'identificazione, consiste:

- nella verifica dell'identità del cliente;

⁸ Art.1, D. Lgs. 231/2007, comma 2, lettera v) “un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni”.

⁹ Art.3, Regolamento UE n. 2015/847, punto 9) “operazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e quello del beneficiario coincidano”.

- nell'acquisizione degli estremi identificativi¹⁰.

Gli obblighi si considerano comunque assolti, anche senza la presenza del cliente, nel caso in cui:

- il cliente sia già stato identificato in relazione ad un altro rapporto in essere, a patto che le informazioni siano aggiornate (adeguata verifica da parte di terzi)¹¹;
- i dati identificativi e le altre informazioni risultino da atti pubblici, scritture private autenticate o da certificati qualificati;
- il cliente sia in possesso di un'identità digitale.

3.2.2 Identificazione del titolare effettivo

Per titolare effettivo si intende la persona fisica, o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita".¹²

¹⁰ L'art. 19, D. Lgs. 231/2007, comma 1, lettera a) richiede espressamente l'acquisizione della copia del documento d'identità in forma cartacea o elettronica. Nel dubbio sulla veridicità degli stessi potrebbe accedere al sistema pubblico per la prevenzione del furto d'identità. Non è in alcun caso possibile sostituire il documento di identità con un'autocertificazione.

¹¹ La regolamentazione dell'adeguata verifica da parte di terzi è disciplinata dagli artt. da 26 a 30, D.Lgs. 231/2007. Con tale possibilità si vuole evitare il ripetersi delle procedure di adeguata verifica consentendo al professionista di avvalersi di quanto acquisito da altri soggetti. Va comunque evidenziato che la responsabilità finale dell'assolvimento dell'obbligo rimane del professionista, esso deve valutare se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate siano idonei e sufficienti e verificare la veridicità dei documenti ricevuti.

¹² Art.1, D. Lgs. 231/2007, comma 2, lettera pp).

I criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche sono dettati dall'art. 20, D.Lgs. n. 231/2007, in particolare l'articolo indentifica:

- come proprietà diretta, la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- come proprietà indiretta, la titolarità di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente posseduto:
 - per il tramite di società controllate/società fiduciarie;
 - per interposta persona.

La nozione di controllo entra in gioco, invece, quando dall'esame dell'assetto proprietario non è possibile individuare in maniera univoca il titolare effettivo; sempre secondo l'art. 20, il titolare effettivo, in tal caso, coincide con la persona fisica a cui è attribuibile il controllo dell'ente, in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Nel caso in cui, applicando i criteri sopra esposti, non sia possibile risalire al titolare effettivo, viene considerato tale la persona titolare di poteri di amministrazione e/o direzione della società.

Secondo la regola tecnica n.2, al paragrafo 2.7, ai fini dell'identificazione del titolare effettivo il professionista è tenuto a chiedere al cliente i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale). L'identificazione del titolare effettivo tramite la consultazione di pubblici registri non solleva il professionista dall'obbligo di identificazione sopra citato; tale modalità risulta, infatti, solo di supporto e non in sostituzione degli adempimenti previsti.¹³

È fatto obbligo del cliente di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti di adempiere agli obblighi di adeguata verifica¹⁴, di conseguenza, il professionista potrà limitarsi a richiedere e a ricevere le citate informazioni senza obbligo di ulteriori verifiche.

3.2.3 Informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale

L'art.18, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 231/2007 dispone l'obbligo, in capo ai soggetti tenuti all'adeguata verifica, di acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale. Secondo le linee guida del CNDCEC, per scopo della prestazione si intende il fine ultimo che il cliente persegue attraverso

¹³ L'art.22, D. Lgs. 231/2007 introduce l'obbligo, in capo alle imprese dotate di personalità giuridica e tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese, di comunicare le informazioni relative ai propri titolari effettivi. All'omessa comunicazione sarà applicata una sanzione compresa tra 103,00 e 1032,00 Euro. L'accesso alle informazioni sarà consentito alle Autorità competenti e ai soggetti obbligati all'adeguata verifica.

¹⁴ Art.22, D. Lgs. 231/2007, comma 1.

l'ottenimento della prestazione". Al fine dell'identificazione di tale scopo è possibile individuare le seguenti categorie:

- adempimenti legati a obblighi di Legge, ad esempio, tenuta scritture contabili, redazione bilancio ecc.;
- scopo immediato, ad esempio, la cessione di un'azienda;
- prestazione svolte all'interno di operazioni complesse, ad esempio, la riorganizzazione di un gruppo societario;
- fini prevalentemente giuridico-amministrativi, ad esempio, le consulenze contrattuali.

Nella valutazione della natura della prestazione professionale è necessario tenere in considerazione l'ordinarietà o straordinarietà di quest'ultima e la ricorrenza con cui l'incarico viene conferito. Tali parametri dovranno poi essere rapportati allo specifico cliente prendendo in considerazione la sua attività e il suo profilo economico-patrimoniale.

Tutte le informazioni acquisite e la valutazione delle stesse, circa lo scopo e la natura del rapporto-prestazione, va effettuata verificando la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con quelle acquisite autonomamente dal soggetto obbligato.¹⁵

¹⁵ Art.19, comma 1, lettera c), D. Lgs.n. 231/2007.

3.2.4 Controllo costante

L'obbligo relativo al controllo costante si attua attraverso:

- l'esame della complessiva operatività del cliente;
- la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite in sede di adeguata verifica della clientela;
- la verifica della provenienza dei fondi e delle risorse.¹⁶

Il controllo si realizza analizzando tutte le transazioni concluse nel corso della durata del rapporto in modo da verificare se siano compatibili con la conoscenza che si ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio. Tale controllo assolve all'obbligo di tenere aggiornato il profilo del cliente ed individuare elementi di incongruenza con la normale attività svolta.

Secondo le linee guida del CNDCEC, ai fini del controllo costante, il soggetto obbligato deve verificare:

- la coerenza tra la complessità operativa del cliente, la conoscenza del medesimo e il profilo di rischio assegnatogli;
- che lo scopo e la natura dichiarati siano coerenti con le informazioni acquisite;
- che le relazioni tra cliente, esecutore e titolare effettivo siano coerenti con le informazioni acquisite;
- la provenienza dei fondi;

¹⁶ Art.18, comma 1, lettera d), D. Lgs.n. 231/2007.

- che non siano intervenute variazioni nei titolari effettivi e/o nelle persone politicamente esposte;
- che i dati identificativi siano aggiornati.¹⁷

L'obbligo di controllo costante a carico del soggetto obbligato si esaurisce con la fine del rapporto/prestazione e la sua periodicità varia in funzione del profilo di rischio assegnatogli. Se il grado di rischio assegnato è non significativo o poco significativo almeno ogni trentasei mesi, se il grado di rischio assegnato è abbastanza significativo almeno ogni ventiquattro mesi, se il grado di rischio assegnato è molto significativo almeno sei/dodici mesi.

3.2.5 Modalità di verifica della clientela

L'adeguata verifica della clientela può essere posta in atto in tre modalità: ordinaria, semplificata e rafforzata.

L'adeguata verifica ordinaria è la tipologia che viene disposta nella maggior parte dei casi, si usa in presenza di un rischio di riciclaggio abbastanza significativo. Gli adempimenti da assolvere sono: l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente, la verifica dei poteri di rappresentanza, l'identificazione e la verifica del titolare effettivo, l'ottenimento delle informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione, lo svolgimento del controllo costante.¹⁸ Tale attività deve essere svolta

¹⁷ Punto 3.1.5 delle Linee Guida del CNDCEC, 23 maggio 2019.

¹⁸ Art.18, comma 1, lettera a),b),c),c),d), D. Lgs.n. 231/2007.

prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è stato conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione.

Qualora ricorrano delle condizioni ben precise, il professionista può porre in essere un'adeguata verifica semplificata; la semplificazione si ha in termini di astensione degli adempimenti e frequenza degli stessi; in altre parole, anche in caso di adeguata verifica semplificata, il professionista sarà comunque tenuto a porre tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 18, in quanto la semplificazione non si traduce in alcun modo in una esenzione.¹⁹ Il professionista, a tal fine, nel valutare il rischio in concreto rilevato, dovranno tenere conto degli indici di basso rischio collegati alla tipologia della clientela, alle tipologie di prodotti-servizi-operazioni-canali e all'area geografica. Il rischio è riferito in primis alla seguente tipologia della clientela:

- società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato;
- pubbliche amministrazioni;
- residenti in aree geografiche a basso rischio;
- enti bancari, creditizi, finanziari e assicurativi.²⁰

¹⁹ De Vivo A., I nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti, Quaderni Eutekne, 2017, pag.180.

²⁰ Art.23, comma 2, lettera a), D. Lgs.n. 231/2007.

In secondo luogo, il basso rischio è individuato in relazione a talune tipologie di prodotti/servizi per lo più assicurativi e previdenziali e dunque di scarso interesse per i professionisti destinatari della normativa.²¹

Infine viene stimato un rischio basso anche in relazione alle seguenti aree geografiche:

- Stati membri;
- Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- Paesi terzi che, secondo fonti autorevoli e indipendenti, sono caratterizzati da un basso livello di corruzione o permeabilità di attività criminose;
- Paesi terzi che, secondo fonti autorevoli e indipendenti, prevedono e danno effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio/finanziamento al terrorismo coerenti con le raccomandazioni GAFI.²²

In tali casi le procedure di verifica dell'identità potranno essere posticipate ad un momento successivo all'istaurazione del rapporto o conferimento dell'incarico; esse dovranno comunque essere concluse entro 30 giorni. Resta fermo il principio per cui il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo esclude in ogni caso l'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela.²³

²¹ Art.23, comma 2, lettera b), D. Lgs.n. 231/2007.

²² Art.23, comma 2, lettera c), D. Lgs.n. 231/2007.

²³ Art.23, comma 4, D. Lgs.n. 231/2007.

L'art. 24 del D. Lgs. n. 231/2007 prevede che i soggetti obbligati, in presenza, di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, applichino misure rafforzate di adeguata verifica della clientela. Anche in questo caso la normativa individua una serie di fattori che possono delineare un rischio più elevato con riferimento a determinate tipologie di clientela, di prodotti/servizi e di aree geografiche. In particolare, con riferimento al cliente sono individuati i seguenti fattori di rischio:

- rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati o eseguiti in circostanze anomale;
- clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio;
- strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;
- società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciarie;
- tipo di attività caratterizzate da elevato utilizzo del contante;
- assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso per la natura dell'attività svolta.²⁴

Con riferimento ai prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, sono individuati i seguenti fattori di rischio:

- servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;

²⁴ Art.24, comma 2, lettera a), D. Lgs.n. 231/2007.

- prodotti o operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;
- rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento;
- pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività;
- prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti.²⁵

Infine, la norma individua alcuni fattori di rischio geografico in relazione a:

- Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni GAFI;
- Paesi terzi che, sulla base di fonti autorevoli e indipendenti, siano caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
- Paesi soggetti a sanzioni, embarghi o misure analoghe emanate da competenti organismi nazionali e internazionali;

²⁵ Art.43, comma 2, lettera b), D. Lgs.n. 231/2007.

- Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.²⁶

Il comma 5 dell'art. 24 del D.Lgs. 231/2007 individua i seguenti casi in cui l'adozione delle misure rafforzate è obbligatoria:

- clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione Europea²⁷;
- rapporti di corrispondenza transfrontalieri con ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo;
- rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte.

Le persone politicamente esposte (PPE), secondo quanto previsto, dall'art. 1, comma 2, lettera dd), D. Lgs. n. 231/2007, si identificano nelle “persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami”. In linea generale il Decreto individua come politicamente esposte i soggetti titolari di cariche: politico-amministrative, giudiziarie, amministrative all'interno di società controllate dallo Stato. La norma elenca i seguenti casi di persone politicamente esposte:

²⁶ Art.24, comma 2, lettera c), D. Lgs.n. 231/2007.

²⁷ L'elenco stilato dalla Commissione UE il 13 febbraio 2019, pur non essendo stato approvato dal Consiglio EU, può essere utile ad individuare i Paesi ad Alto Rischio: Afghanistan, Arabia Saudita, Bahamas, Botswana, Etiopia, Ghana, Guam, Iran, Iraq, Isole Vergini americane, Libia, Nigeria, Pakistan, Panama, Porto Rico, Repubblica popolare democratica di Corea, Samoa, Samoa americane, Siria, Sri Lanka, Trinidad e Tobago, Tunisia, Yemen.

- Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario, Presidente di Regione, Assessore regionale, Sindaco di Capoluogo di Provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti; cariche analoghe nei Stati esteri;
- deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale; cariche analoghe in Stati esteri;
- membro organi direttivi centrali di partiti politici;
- giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia; cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
- Componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero, ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e da città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

- Ambasciatore, incarico d'affari, ufficiale di grado apicale delle forze armate; cariche analoghe in Stati esteri;
- direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.²⁸

Si considerano familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili, i figli, i coniugi dei figli, le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.²⁹

Sono infine individuati come soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami, le persone fisiche:

- legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
- che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.³⁰

Le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela consistono, principalmente: nell'acquisizione di informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, nell'approfondimento degli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto, nell'intensificazione della frequenza

²⁸ Art. 1, comma 2, lettera dd), punto 1, D. Lgs. n. 231/2007.

²⁹ Art. 1, comma 2, lettera dd), punto 2, D. Lgs. n. 231/2007.

³⁰ Art. 1, comma 2, lettera dd), punto 3, D. Lgs. n. 231/2007.

dell'applicazione delle procedure di controllo costante nel tempo. Nel caso di persone politicamente esposte è inoltre necessario: applicare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati e assicurare un controllo costante e rafforzato. Le informazioni aggiuntive da acquisire ai fini dell'adeguata verifica rafforzata possono essere recepite consultando:

- siti internet ufficiali del Paese di provenienza;
- data base commerciali;
- fonti attendibili ed indipendenti come ad esempio: Camera di Commercio, Registro Imprese, Cerved...

3.2.6 Criteri di valutazione del rischio effettivo

La scelta della tipologia di adeguata verifica (ordinaria, semplificata o rafforzata) da applicare deve essere effettuata caso per caso, andando a considerare il livello di rischio effettivo di riciclaggio. Il rischio effettivo viene valutato prendendo in considerazione: il rischio inerente, cioè, il rischio proprio delle attività svolte dal professionista in termini astratti e oggettivi³¹ e il rischio specifico, quello cioè riferibile al cliente e alla prestazione professionale per come in concreto definita in occasione dell'incarico³².

³¹ Linee Guida ONDCEC, Definizioni, 23 maggio 2019.

³² Linee Guida ONDCEC, Definizioni, 23 maggio 2019.

Il CNDCEC classifica le attività professionali in base al relativo livello di rischio inerente, suddividendole in attività: a rischio non significativo, a rischio poco significativo, a rischio abbastanza significativo e a rischio molto significativo.

Tabella 3.1³³ - Prestazioni Professionali e relativo livello di rischio

LIVELLO DI RISCHIO	PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Non significativo	Collegio sindacale senza revisione
	Apposizione visto conformità
	Predisposizione interpelli
	Risposte a quesiti di carattere fiscale/societario
	Incarichi derivanti da nomine giudiziali
	Mere prestazioni intellettuali
	Componente organismo di vigilanza ex D.Lgs. N. 231/2001
	Invio telematico di bilanci e pratiche varie
	Predisposizione di pratiche di prima iscrizione /rinnovo per la tutela dei diritti
	Redazione e trasmissione dichiarazione dei redditi
Poco significativo	Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni e singoli beni
	Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria
	Custodia e conservazione di beni e aziende
	Valutazione di aziende, rami d'aziende, patrimoni...
	Cosulenza contrattuale
Abbastanza significativo	Amministrazione di società, enti, trust e strutture analoghe
	Assistenza per richiesta finanziamenti
	Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica
	Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e asseverazione di business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici
	Consulenza aziendale
	Consulenza economico-finanziaria
	Costituzione/liquidazione di società, enti, trust e strutture analoghe
	Tenuta contabilità
	Redazione bilancio
	Revisione legale dei conti
Molto significativo	Consulenza in operazioni di finanza straordinaria

³³ Personale rielaborazione Linee Guida ONDCEC, Parte seconda - Adeguata verifica della clientela, 23 maggio 2019.

Il rischio specifico di riciclaggio e finanziamento del terrorismo deve essere valutato dal professionista con riferimento al cliente e alla prestazione professionale concretamente resa, utilizzando la scala: non significativo, poco significativo, abbastanza significativo e molto significativo. Gli aspetti connessi al cliente da prendere in considerazione sono: la natura giuridica, l'attività svolta, il comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico e l'area geografica di residenza del cliente. Il professionista dovrà valutare ciascuno di tali aspetti assegnando un punteggio da uno a quattro (1=non significativo, 2=poco significativo, 3=abbastanza significativo, 4=molto significativo). Gli aspetti connessi alla prestazione professionale rilevanti ai fini della valutazione del rischio specifico sono: tipologia, modalità di svolgimento, ammontare dell'operazione, frequenza e volume delle operazioni, durata della prestazione, ragionevolezza e area geografica di destinazione. Anche in questo caso il professionista dovrà valutare ciascuno di tali aspetti assegnando un punteggio da uno a quattro (1=non significativo, 2=poco significativo, 3=abbastanza significativo, 4=molto significativo). Il livello di rischio specifico si ottiene calcolando la media aritmetica dei punteggi assegnati agli aspetti connessi al cliente e agli aspetti connessi alla prestazione professionale.

Tabella 3.2³⁴ - Valori medi e relativo rischio specifico

VALORI MEDI	RISCHIO SPECIFICO
Punteggio 1-1,5	Non significativo
Punteggio 1,6-2,5	Poco significativo
Punteggio 2,6-3,5	Abbastanza significativo
Punteggio 3,6-4,0	Molto significativo

Il livello di rischio effettivo si ottiene dall'utilizzo di una matrice che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli del rischio specifico; partendo dal presupposto che il rischio specifico abbia più rilevanza nel determinare il rischio effettivo, a tali valori si applica un coefficiente di ponderazione del 30% per quanto riguarda il rischio inerente e del 70% per il rischio specifico.

Tabella 3.3³⁵ - Matrice per il calcolo del rischio effettivo

RISCHIO INERENTE (coefficiente ponderazione 30%)	Molto significativo 4	1,9	2,6	3,3	4
	Abbastanza significativo 3	1,6	2,3	3	3,7
	Poco significativo 2	1,3	2	2,7	3,4
	Non significativo 1	1	1,7	2,4	3,1
		Non significativo 1	Poco significativo 2	Abbastanza significativo 3	Molto significativo 4
		RISCHIO SPECIFICO (coefficiente ponderazione 70%)			

³⁴ Fonte: Linee Guida ONDCEC, Parte seconda - Adeguata verifica della clientela, 23 maggio 2019, pag. 29.

³⁵ Fonte: Linee Guida ONDCEC, Parte seconda - Adeguata verifica della clientela, 23 maggio 2019, pag. 29.

Una volta calcolato il livello di rischio effettivo, il professionista dovrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica secondo la seguente scala graduata.

Tabella 3.4³⁶ Grado di rischio e relativa tipologia di A.V. da porre in essere

GRADO DI RISCHIO	MISURE DI ADEGUATA VERIFICA
Non significativo	Semplificata
Poco significativo	Semplificata
Abbastanza significativo	Ordinaria
Molto significativo	Rafforzata

3.3. CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

In tema di obblighi di conservazione, l'art. 31, D. Lgs. n. 231/2007 così dispone: "i soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF e da altra Autorità competente" e continua "per le finalità di cui al comma 1, i soggetti obbligati conservano copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni". Il D.Lgs. n. 231/2007 non individua quindi esplicitamente i documenti, i dati e le informazioni che devono essere conservate; tuttavia la

³⁶ Fonte: Linee Guida ONDCEC, Parte seconda - Adeguata verifica della clientela, 23 maggio 2019, pag. 30.

disposizione normativa stabilisce che la conservazione consenta quanto meno di ricostruire: la data dell'incarico, i dati identificativi del cliente/titolare effettivo/esecutore, le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto/prestazione, i mezzi di pagamento utilizzati³⁷.³⁸

Tutti i documenti, i dati e le informazioni acquisite devono essere conservati per un periodo di dieci anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.³⁹ Secondo quanto stabilito dalle linee guida del CNDCEC, al fine di individuare la data di cessazione, e al di fuori di un preciso obbligo di legge, è opportuno conservare i seguenti documenti: comunicazione del o al cliente di cessazione dell'incarico, comunicazione del collega subentrante, lettera di consegna della documentazione per la cessazione o altro documento in cui si possa evincere la cessazione.

Secondo quanto chiarito dalla Regola Tecnica n. 3, la conservazione può essere sia cartacea sia informatica; il professionista può avvalersi indistintamente di tali modalità purché il sistema scelto consenta di garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e il trattamento dei dati esclusivamente per le finalità antiriciclaggio.

³⁷ Con riferimento ai mezzi di pagamento utilizzati, il professionista è tenuta alla conservazione solo nel caso in cui la movimentazione di tali mezzi costituisca l'oggetto o la modalità di esecuzione della prestazione professionale in concreto resa in favore del cliente.

³⁸ Art. 31, comma 2, D. Lgs. n. 231/2007.

³⁹ Art. 31, comma 3, D. Lgs. n. 231/2007.

Indipendentemente dal sistema di conservazione scelto, è necessario individuare in maniera esplicita:

- uno o più responsabili della conservazione ai fini del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; il sistema di conservazione deve garantire l'accesso ai documenti, informazioni e dati per il periodo prescritto dalla norma;
- i soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione;
- i soggetti che possono accedere ai dati e alle informazioni conservati.

3.3.1 Il fascicolo del cliente

Secondo quanto previsto dalla Regola Tecnica n.3, che riprende quanto disposto dall'art. 34 del D.Lgs. n. 231/2007, il fascicolo del cliente costituisce “idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni assunte ai fini della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo”. Questo va costantemente aggiornato e presentato su richiesta degli organi di controllo.

Il CNDCEC ha individuato, attraverso le linee guida, una serie di documenti, dati e informazioni che possono comporre il fascicolo, a seconda del risultato della specifica valutazione di rischio. In particolare il fascicolo del cliente dovrà contenere:

- fotocopia documento di identità o documento equipollente del cliente persona fisica e dell'esecutore in corso di validità;

- visura del Registro imprese;
- codice fiscale e partita IVA, se non presenti in altra documentazione raccolta;
- incarico professionale al fine di documentare la data di inizio dell'incarico;
- scheda di adeguata verifica;
- dichiarazione resa dal cliente circa: il titolare effettivo, persone politicamente esposte, scope e natura della prestazione, mezzi economici e finanziari utilizzati (ove rilevante);
- scheda di valutazione del rischio di riciclaggio;
- attestazione per l'esecuzione dell'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di terzi;
- documenti in base ai quali si è verificata la possibilità di applicare obblighi rafforzati o la necessità di applicarne di rafforzati;
- documenti per il controllo costante e eventuale nuova scheda del rischio;
- documenti attestanti la consistenza patrimoniale del cliente se necessari;
- visura camerale nominativa per codice fiscale per la verifica di cariche sociali, bollettini dei protesti e assoggettamento a procedure concorsuali;
- stampa dell'esito della ricerca del nominativo del soggetto nelle liste antiterrorismo;
- certificati o dichiarazioni sostitutive in merito a eventuali condanne e procedimenti penali in corso;

- altri documenti che il professionista ritenga opportuno conservare;
- documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale.

Tali indicazioni non valgono per le prestazioni a rischio non significativo per cui sarà sufficiente formare il fascicolo del cliente con la sola documentazione indicata per ogni singola prestazione.

3.4 SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

La normativa antiriciclaggio prevede un ulteriore obbligo a carico del professionista, la segnalazione all' Unità di Investigazione Finanziaria (UIF) delle operazioni sospette. La normativa prevede infatti che i professionisti "prima di compiere l'operazione, invia senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengono da attività criminose".⁴⁰ La segnalazione rappresenta un momento molto delicato in quanto può esporre a potenziali indagini il proprio cliente. La segnalazione in esame non va confusa con l'obbligo, in capo ai soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio, della comunicazione al MEF delle violazioni riscontrate nell'uso del denaro contante, di cui discuteremo nel prossimo paragrafo.

⁴⁰ Art. 35, comma 1, D. Lgs. n. 231/2007.

3.4.1 Individuazione dell'operazione sospetta

In base alla definizione fornita dall' art. 35, comma 1, D. Lgs. 231/2007 “il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'art. 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto”. Per l'individuazione dell'operazione sospetta è richiesta una valutazione complessiva, rispetto a eventuali incoerenze. Come indicato nella circolare n. 83607 del 19/03/2012 del Comando Generale della Guardia di finanza, l'elemento del sospetto nella maggior parte dei casi non si individua in una specifica tipologia di operazione o servizio richiesto al professionista ma dalla stretta interconnessione tra operazione effettuata e tipologia del cliente.

Per la valutazione delle operazioni sospette vanno considerati alcuni aspetti, sia oggettivi, come le caratteristiche dell'attività svolta, la tipologia delle operazioni poste in essere e gli strumenti utilizzati, sia soggettivi, come la residenza del cliente in un paradiso fiscale o il noto coinvolgimento dello stesso in attività illecite. Come

previsto dall'art. 41, comma 2, D. Lgs. n. 231/2007, al fine di agevolare l'individuazione di un'operazione sospetta, sono fissati alcuni criteri relativi a specifici indicatori di anomalia periodicamente aggiornati. Per i professionisti il testo di riferimento è il Decreto del Ministro della Giustizia del 16 aprile 2010. Gli indicatori sono categorizzati a seconda che siano relativi:

- al cliente;
- alle modalità di esecuzione della prestazione professionale;
- alle modalità di pagamento dell'operazione;
- alla costituzione e all'amministrazione di imprese, società, trust...;
- ad operazione aventi ad oggetto beni immobili o mobili registrati;
- ad operazioni contabili e finanziarie.

L'elenco proposto dal Decreto non ha in alcun modo carattere esaustivo, nell'ipotesi in cui non sia possibile ricondurre le operazioni o i comportamenti del cliente ad alcun indicatore, non sussiste la condizione sufficiente per escludere che le stesse non siano sospette.

Il professionista, nella sua azione di valutazione, deve utilizzare le informazioni e i dati a sua disposizione, ad esso non è infatti richiesto di svolgere in alcun modo attività di indagine per recepire informazioni aggiuntive a quelle già possedute; su di esso vige invece l'obbligo di fornire un'adeguata formazione in materia di antiriciclaggio ai propri dipendenti e/o collaboratori in modo che siano in grado di

riconoscere una potenziale operazione sospetta ed eventualmente far presente la situazione al titolare dello studio.

3.4.2 Segnalazione dell'operazione sospetta

Secondo quanto previsto dalla norma il professionista deve effettuare la propria segnalazione in modo tempestivo, prima che l'operazione sospetta venga messa in atto. L' art. 35, comma 2, D. Lgs. 231/2007 afferma infatti che in presenza di elementi di sospetto i soggetti obbligati non compiono l'operazione fino a quando non hanno effettuato la segnalazione di operazione sospetta. Tale disposizione non si applica nel caso in cui l'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività e nel caso in cui il differimento possa ostacolare le indagini.

La segnalazione devono essere trasmesse per via telematica, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione allo stesso.

Alla segnalazione verrà attribuito un numero di protocollo univoco su base annua.

La segnalazione ha un contenuto unico per tutte le categorie di segnalanti e si articola in:

- dati identificativi della segnalazione;
- elementi informativi circa operazioni, soggetti e rapporti;
- elementi descrittivi in forma libera circa operatività segnalata e motivi del sospetto;
- eventuali documenti allegati.

La norma prevede anche la possibilità per gli iscritti all'albo dei Dottori commercialisti e esperti contabili di inviare la segnalazione al proprio Ordine Professionale, con il vantaggio per il professionista di un filtro che invii la segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).⁴¹ Gli ordini che ricevono la segnalazione provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente priva del nominativo del segnalante.⁴²

Il legislatore si è preoccupato di garantire un'importante tutela al soggetto segnalante. L'identità del segnalante non viene rivelata salvo il caso in cui l'Autorità giudiziaria non lo ritenga indispensabile⁴³, il nominativo del segnalante non può infatti essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero, né in quello per il dibattimento. Inoltre le segnalazioni non costituiscono violazione del segreto professionale e se effettuate in buona fede e per le finalità previste non comportano responsabilità di alcun genere.⁴⁴

Infine, secondo quanto previsto dall'art. 39 D. Lgs. n. 231/2007 ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza si applica il divieto di comunicare al cliente interessato o a terzi l'avvenuta segnalazione, l'invio di ulteriori informazioni e l'esistenza o la probabilità di indagini o approfondimenti in corso.

⁴¹ Art. 37, comma 1, D. Lgs. n. 231/2007.

⁴² Art. 37, comma 2, D. Lgs. n. 231/2007.

⁴³ Art. 38, comma 3, D. Lgs. n. 231/2007.

⁴⁴ Art. 35, comma 4, D. Lgs. n. 231/2007.

3.5 LIMITAZIONE ALL'USO DEL CONTANTE

L'unità di informazione finanziaria (UIF) definisce il ricorso al contante un importante fattore di rischio sotto il profilo del riciclaggio dal momento che costituisce uno dei principali strumenti di pagamento attraverso il quale l'economia informale, sommersa e illegale, riesce a veicolare i propri profitti nell'economia legale".⁴⁵

L'impiego ancora prevalente del denaro contante come mezzo di pagamento in Italia⁴⁶, ha indotto il legislatore ad intervenire più volte sulla definizione di una soglia massima di utilizzo dello stesso.

Tabella 3.4⁴⁷ - Soglie limite all'utilizzo del contante in Italia

PERIODO	SOGLIA
Dal 09/05/1991	£ 20.000.000,00
Dal 01/01/2002	€ 10.329,14
Dal 26/12/2002	€ 12,50
Dal 30/04/2008	€ 5.000,00
Dal 25/06/2008	€ 12.500,00
Dal 31/05/2010	€ 5.000,00
Dal 31/08/2011	€ 2.500,00
Dal 03/12/2011	€ 1.000,00
Dal 01/01/2016	€ 3.000,00
Dal 01/07/2020	€ 2.000,00

⁴⁵ UIF, Rapporto annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria, Roma, Maggio 2015, pag.67

⁴⁶ Dell'Oste C., Parente G., Pagamenti in contante con più flessibilità, Il sole 24 ore, 11 gennaio 2016.

⁴⁷ Personale schematizzazione dell'evoluzione delle soglie massime di utilizzo del contante in Italia.

Per effetto dell'art. 49, D. Lgs. N. 231/2007 è vietato il trasferimento di denaro contante e assegni bancari/postali/circolari e dei vaglia postali o cambiari, tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore ad Euro 3.000,00. I trasferimenti eccedenti tale limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, poste, ecc.). La disposizione ha carattere strumentale di monitoraggio dei flussi finanziari⁴⁸ ed ha lo scopo di indirizzare le movimentazioni rilevanti verso intermediari abilitati cosicché dagli archivi da essi tenuti si possa risalire all'autore della transazione.⁴⁹

Il MEF ha chiarito⁵⁰ che per “soggetti diversi” il legislatore fa riferimento ad entità giuridiche distinte, ad esempio: i trasferimenti tra due società, i trasferimenti tra socio e la società di cui fa parte o ancora tra legale rappresentante e socio, ecc. A conferma di ciò, i prelievi e i versamenti di denaro contante dal proprio conto corrente per importi superiori ad Euro 3.000,00 sono consentiti; in tal caso, infatti, non si è in presenza di un trasferimento tra soggetti diversi.

La limitazione riguarda “complessivamente” il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle così dette “operazioni frazionate”, cioè quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente suddivisi. Anche in questo caso il MEF interviene⁵¹ spiegando che l'avverbio “complessivamente” va riferito al valore da trasferire quindi il divieto riguarda il trasferimento in un'unica soluzione di valori a

⁴⁸ Fiscaro E., Antiriciclaggio e terza direttiva UE, Milano, pag.196.

⁴⁹ Razzante R., Antiriciclaggio e professionisti, Santarcangelo di Romagna, 2013, pag.52.

⁵⁰ Risposta a FAQ del 17 gennaio 2018, sito MEF-Ministero Economia e Finanza.

⁵¹ Risposta a FAQ del 17 gennaio 2018, sito MEF- Ministero Economia e Finanza.

prescindere dal fatto che il trasferimento sia stato effettuato attraverso uno solo di tali mezzi di pagamento o cumulando diverse specie di mezzi di pagamento. Il divieto non si applica nei casi in cui:

- il trasferimento consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome;
- la pluralità dei distinti pagamenti sia intrinseca all'operazione stessa, come ad esempio nel contratto di somministrazione;
- il frazionamento sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti.⁵²

Situazioni che richiedono di porre particolare attenzione, nello svolgimento dell'attività di tenuta contabilità, sono spesso i pagamenti di fatture⁵³, i finanziamenti soci e la distribuzione di utili ai soci e collaboratori familiari.⁵⁴

L'art. 3, D.L. n.16/2012, come definito dalla Legge di Bilancio 2019, prevede l'esonero dalla limitazione dell'uso del contante sopra descritta per gli acquisti

⁵² In caso di prestazione professionale di lunga durata (es. trattamento ortodontico) è ammesso il pagamento in contanti (sotto la soglia) di singoli acconti mensili regolarmente fatturati, anche nel caso in cui il denaro contante complessivamente trasferito superi la soglia di legge.

⁵³ Nell'ambito di un'attività commerciale con transazioni frequenti, il pagamento immediato, in contante fino al limite di legge e con mezzi tracciabili per il residuo, cui segue fattura mensile in cui il trasferimento di denaro contante sarà nei limiti rispetto al singolo pagamento avvenuto alla consegna della merce; superiore al limite in riferimento alla fattura differita riepilogativa del mese; costituisce violazione delle norme sull'utilizzo del contante. Ciò che rileva ai fini del rispetto della normativa, infatti, è il valore complessivo dell'operazione, ad ogni fattura corrisponde un'autonoma operazione, in relazione della quale vanno osservate le prescrizioni sul trasferimento di denaro.

⁵⁴ La distribuzione ai soci di un unico dividendo effettuato in più *tranche*, è da ritenersi cumulabile e conseguentemente, il limite di Euro 3.000,00 va riferito all'importo complessivamente imputato al socio come dividendo spettante, indipendentemente dall'arco temporale nel quale i trasferimenti sono stati effettuati.

effettuati da turisti con cittadinanza non italiana, non residenti in Italia, presso specifici operatori⁵⁵. In tal caso, il limite per il trasferimento di denaro contante è pari a Euro 15.000,00. Per poter usufruire del limite di Euro 15.000,00 per le operazioni di incasso in contanti da parte di turisti esteri, gli operatori devono però porre in essere una serie di adempimenti:

- inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate;
- acquisire fotocopia del passaporto e autocertificazione attestante la cittadinanza e la residenza non italiana;
- versare quanto incassato sul proprio c/c il primo giorno feriale successivo all’operazione.

I professionisti devono comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato (RTS)⁵⁶ le infrazioni relative all’uso del contante delle quali hanno avuto cognizione entro trenta giorni.⁵⁷ Sarà compito delle singole Ragionerie di Stato inoltrare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza. La comunicazione può essere inoltrata attraverso i canali più tradizionali come posta ordinaria, PEC, ecc. oppure inviando una segnalazione web utilizzando l’applicazione SIAR (Segnalazioni Infrazioni AntiRiciclaggio).

⁵⁵ Commercianti al minuto e soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72 (ad esempio alberghi, ristoranti, gioiellerie...) e agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter, DPR n. 633/72, che effettuano operazioni per l’organizzazione di pacchetti turistici “tutto compreso”.

⁵⁶ Le comunicazioni relative alle violazioni di importo superiore a Euro 250.000,00 vanno inviate a sei sedi competenti individuate dal MEF con circolare del 16 gennaio 2012, n. 2; per le violazioni non superiori a Euro 250.000,00 gli ambiti territoriali sono 22.

⁵⁷ Art. 51, D. Lgs. n. 231/2007.

CONCLUSIONI

Questa tesi ha evidenziato come l'apparato di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo rappresenti un atto fondamentale per garantire non solo la legalità del sistema economico ma per salvaguardare il normale funzionamento dello stesso. Lo studio ha rivelato come la riduzione della così detta "zona grigia" fra sistema economico legale e criminalità può essere contrastata con successo quando si riesce ad attivare una collaborazione efficace fra le autorità e fra autorità e popolazione. La normativa è riuscita a coinvolgere nell'attività di prevenzione un numero rilevantissimo di cittadini impegnati nelle più diverse attività economiche.

È doveroso evidenziare come però l'espletamento degli adempimenti nei confronti di tutti i soggetti destinatari della norma, ma in particolar modo per i professionisti dell'area contabile, risulti sempre più complesso e oneroso. Non si può, inoltre, non sottolineare, come l'implementazione di tali obblighi in capo alla categoria dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili abbia generato alcune problematiche sotto il profilo della Privacy e del segreto professionale. La mancanza di decreti attuativi ha reso l'adempimento degli obblighi, all'interno degli studi professionali, assai difficoltosa e confusa; a questa carenza hanno fortunatamente sopperito le linee guida dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che ad oggi rappresentano la principale fonte dai cui i professionisti possono ricavare risposte

applicative concrete. In ultimo, è doveroso evidenziare come un sistema sanzionatorio così concepito tenda a creare un clima intimidatorio caratterizzato da obbligatorietà invece che cercare di promulgare una cultura preventiva antiriciclaggio.

Vorrei concludere questo elaborato riponendo fiducia nelle parole del Professor Mario Draghi estrapolate dal suo intervento “L’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio”, tenuto il 22 luglio 2009, a Palazzo San Mancuto, per la Commissione Parlamentare d’inchiesta della mafia e delle altre associazioni criminali, quando era Governatore della Banca d’Italia: “E’ un work in progress. Posso assicurare che non manca il work e mi sembra di poter dire che si veda il progress. Siamo ovviamente pronti ad ascoltare ogni critica e ogni suggerimento; li consideriamo anzi essenziali per migliorare la qualità del nostro lavoro.”

BIBLIOGRAFIA

- Andreotti A., La tecnica della professione del Dottore Commercialista”, Ed. Internazionale, 1958
- Arnone M., Rapina senza scasso. Programmi internazionali anti-riciclaggio: supervisione globale e situazione italiana. Studi sulla questione criminale, n.1, 2011
- Barassi D., Bordignon M., Marchesi A., Il Dottore Commercialista degli anni novanta”, F. Angeli, Milano, 1991
- Bianchi F., Rizzi L., Formulario commentato dell’antiriciclaggio, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2014
- Blanco D., La collaborazione attiva: spunti di riflessione, Unità di Informazione Finanziaria – Servizio Operazioni Sospette, Milano, Slide del convegno del 18 aprile 2017
- Brugnolo M., Professionisti e antiriciclaggio: decadenza e prescrizione delle violazioni, Il Fisco, 2015
- Carbone M. - Tolla M., Elementi normativi internazionali e nazionali in materia di riciclaggio, Bari, 2010
- Cavalazzo N., Montinari A., Al comitato di Sicurezza Finanziaria la cabina di regia dei controlli, Il Sole 24 Ore, Focus Norme e Tributi “Antiriciclaggio, le nuove regole”, 2017

- Ceccherelli A., “Le funzioni professionali del commercialista”, F. Vallardi, 1953
- Cenci P., La normativa antiriciclaggio – Direttive comunitarie e normativa nazionale, Padova, 2010
- Clemente C., La segnalazione delle operazioni sospette: il contributo alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio, Convegno tenutosi presso Università Luiss, Roma, 2016
- Cocuzza C., Antiriciclaggio e segreto professionale: un passaggio difficile per la professione forense e le professioni libere, in La nuova normativa antiriciclaggio e le professioni a cura di Danovi R., Milano, 2008
- Condemi M., De Pasquale F., Quaderni di Ricerca giuridica della consulenza legale, Banca d’Italia, 2008
- Costa G., Sanzioni più soft sull’antiriciclaggio, Il sole 24 ore, 1 ottobre 2014
- D. Lgs. 139, 28 giugno 2005
- D. Lgs. 231, 21 novembre 2007
- D’ Innocenzo S., Le funzioni della normativa antiriciclaggio in rapporto all’ efficienza e alla stabilità del sistema finanziario e all’ abbassamento della rischiosità sistemica, Banca Impresa Società, 2014, fasc. 3
- De Vivo A. – Gunnella G., Profili sanzionatori amministrativi e penali della normativa antiriciclaggio, Roma, 2014
- Dell’Oste C., Parente G., Pagamenti in contante con più flessibilità, Il sole 24 ore, 11 gennaio 2016

- Di Dio A., Riciclaggio e finanziamento del terrorismo – Obblighi antiriciclaggio per i professionisti, Il Fisco, 2012
- Di Gregorio C. – Mainolfi G., Antiriciclaggio: la disciplina degli obblighi per i professionisti, Il Fisco, fasc.1, 2006
- Di Nuzzo U., Economia criminale e nuove prospettive di sicurezza finanziaria, Rivista della Guardia di Finanza, n. 3/2002
- Draghi M., L'azione di prevenzione e contrasto al riciclaggio, 2007
- Draghi M., L'azione di prevenzione e contrasto al riciclaggio, 2009
- Ferrajoli L., Antiriciclaggio: novità della manovra d'estate, Focus del sole 24 ore, fasc. 9, 2008
- Fisicaro E., Antiriciclaggio e terza direttiva Ue – Obblighi a carico dei Obblighi a carico dei professionisti intermediari finanziari e operatori non finanziari alla luce del D. Lgs. 231/2007, Milano, 2008
- FMI, Macroeconomic Implication of Money Laundering, Documento presentato alla riunione plenaria del GAFI, 1996
- Fontana A., Le funzioni professionali del commercialista nell'impresa", Ipsoa, 1987
- Fuggenti C., Dagli impulsi dell'Unione Europea alla normativa antiriciclaggio, in Riciclaggio e obblighi dei professionisti a cura di Bernasconi C. e Giunta F., Milano, 2011

- Giancarlo T., La nascita della professione contabile nel xvi secolo, a Venezia”, IREO, 1982
- Gigliello G., Principi organizzativi e gestione del rischio di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo: il nuovo provvedimento della Banca d’Italia, Rivista del diritto bancario, 15 giugno 2011
- Iorio A., Impatto più rilevante per gli studi non strutturati, in Norme e Tributi de Il Sole 24 Ore, 2017
- Iorio A., Riciclaggio: due diverse nozioni per la prevenzione e la repressione, in Antiriciclaggio e l’evoluzione della normativa antiriciclaggio in un contesto nazionale e internazionale, Roma, 2011
- Lembo M. - Scialoja A., Antiriciclaggio. Guida Normativa e adempimenti obbligatori, Rimini, 2014
- MEF, Relazione al Ministero dell’economia e delle Finanze del Comitato di sicurezza finanziaria. Valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, anno 2015
- Moschella G., Il nuovo sistema sanzionatorio dell’antiriciclaggio, articolo del sito Edotto, 14 settembre 2017
- Palma A., La Fattispecie codicistica di riciclaggio, in Riciclaggio e obblighi dei professionisti a cura di Bernasconi C. e Giunta F., Milano, 2011
- Patalano – Purificato – Di Vita, Gli effetti del riciclaggio sul sistema produttivo del Mezzogiorno, Convegno tenutosi presso Università Federico II, Napoli, 2017

- Patalano V., Nuove strategie per la lotta al crimine organizzato transnazionale, Torino, 2003
- Raponi L., I soggetti destinatari di specifici obblighi antiriciclaggio e i relativi illeciti, in Riciclaggio e obblighi dei professionisti a cura di Bernasconi C. e Giunta F., Milano, 2011
- Razzante R., Antiriciclaggio e professionisti, Santarcangelo di Romagna, 2013
- Razzante R., La regolamentazione antiriciclaggio in Italia, Torino, 2011
- Razzante R., Segnalazioni di operazioni sospette e di nuovi indici di anomalia, Rivista della Guardia di Finanza, 2011
- Regole tecniche CNDCEC, 23 maggio 2019
- Starola L., Approvata la IV Direttiva antiriciclaggio in Corriere Tributario, 2015, fasc. 26
- Stumpo G., Vallone T., Il contrasto al riciclaggio di capitali e al finanziamento illecito. Normative internazionali ed attuazione della III Direttiva comunitaria in Italia, Franco Angeli Editore, Milano, 2008
- Tolla M., Elementi normativi internazionali e nazionali in materia di riciclaggio, Bari, 2010
- UIF, Quaderni dell'antiriciclaggio – Dati statistici, Banca d' Italia, 2016
- UIF, Quaderni dell'antiriciclaggio – Analisi e studi, n. 11, Banca d' Italia, 2018
- UIF, Rapporto annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria, Roma, Maggio 2015

Violante L., La difficile lotta al riciclaggio, Documento Cnel n. 20, Roma, 1992

Zambon G., Riepilogo delle sanzioni penali e amministrative nella nuova normativa antiriciclaggio, Dispensa aggiornamento professionale, Istituto Nazionale Tributaristi, 2010

Zingarelli N., vocabolario della Lingua Italiana, Bologna, 1991

SITOGRAFIA

www.mef.gov.it MEF, sito ufficiale

www.uif.bancaditalia.it UIF, sito ufficiale

www.ilsole24ore.com Il sole 24 ore, sito ufficiale